EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

IT

COMUNICAZIONE COMUNE

Convergenza sui criteri per valutare la divulgazione dei disegni e modelli su Internet

APRILE 2020

1. CONTESTO

Gli uffici di PI aderenti alla rete europea dei marchi, disegni e modelli proseguono la collaborazione nell'ambito dei progetti di convergenza. Attualmente hanno concordato la terza prassi comune sui disegni e modelli, la decima in totale, allo scopo di individuare criteri comuni per valutare la divulgazione dei disegni o modelli su Internet e di formulare le relative raccomandazioni.

La prassi comune viene resa pubblica mediante la presente comunicazione comune con l'obiettivo di fornire orientamenti chiari e completi utili alla valutazione della divulgazione dei disegni e modelli su Internet e, di conseguenza, di aumentare la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità.

È intesa come guida di riferimento per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri dell'UE e del Benelux, altre autorità competenti, associazioni di utenti, richiedenti, titolari dei diritti, rappresentanti e altri soggetti interessati.

2. LA PRASSI COMUNE

Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi essenziali e le enunciazioni fondamentali dei principi della prassi comune.

Il testo completo della prassi comune e tutti gli esempi usati si trovano alla fine della presente comunicazione.

Ai fini della valutazione della divulgazione dei disegni e modelli su Internet sono presi in considerazione i criteri riportati di seguito.

Criterio	***Fonti di divulgazione di disegni e modelli su Internet*** L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, non limita alla divulgazione effettiva la pubblicità di un disegno o modello. In generale, un disegno o modello può essere divulgato ovunque nel mondo, anche su Internet.
Prassi comune	Le fonti più comuni di divulgazione dei disegni e modelli su Internet sono indicate in appresso. **a) Siti web** Un disegno o modello può essere divulgato su svariati siti web, ad esempio negozi online, siti di social media o banche dati online.

Nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le seguenti raccomandazioni:

- le prove ottenute da un sito web dovrebbero essere presentate mediante una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute;

- le prove presentate dovrebbero mostrare un'immagine chiara del disegno o modello in questione, rivelandone le caratteristiche, la data di divulgazione e l'indirizzo URL;

- se l'informazione è ottenuta attraverso un documento stampato si presume che la data di stampa sia la data di divulgazione, a meno che dal contenuto del documento o da qualsiasi altra prova non sia possibile stabilire un'altra data di riferimento anteriore;

- nel valutare le prove della divulgazione di un disegno o modello proveniente da siti web, potrebbero essere pertinenti le informazioni relative alla finalità e alle principali caratteristiche del sito web in questione.

b) Applicazioni

La divulgazione dei disegni o modelli può avvenire tramite applicazioni, in particolare quelle associate a vendite online, aste, reti sociali, ecc.

Nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le seguenti raccomandazioni:

- se anche le applicazioni sono dotate di una versione del sito web, dovrebbero essere presentate preferibilmente le informazioni pertinenti contenute nel sito web;

- se non è disponibile una versione del sito web, può essere utilizzata come prova una schermata ottenuta mediante un dispositivo mobile.

c) Posta elettronica

Lo scambio di messaggi di posta elettronica è ampiamente utilizzato in ambito commerciale e può essere fonte di divulgazione dei disegni e modelli.

Nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le seguenti raccomandazioni:

- se possibile, la prova della comunicazione mediante posta elettronica dovrebbe mostrare una

	rappresentazione di un disegno o modello, in particolare quando era contenuta nell'allegato inviato; • la data di riferimento per la valutazione della divulgazione deve essere chiaramente indicata, in particolare quando il messaggio contiene riferimenti a più date; • si dovrebbe tener conto del destinatario e dello scopo della comunicazione elettronica, in quanto ciò potrebbe essere indicativo di un eventuale invio agli ambienti specializzati del settore interessato. **d) Condivisione di documenti** La messa a disposizione di un documento contenente un disegno o modello tramite un sistema di condivisione [ad esempio piattaforme peer-to-peer (P2P) o di hosting di documenti] potrebbe indicare l'avvenuta divulgazione. Nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le seguenti raccomandazioni: • all'atto di dimostrare la divulgazione tramite la condivisione di documenti, è consigliabile presentare, se disponibili, eventuali prove aggiuntive quali, ad esempio, messaggi di posta elettronica che informano gli utenti di un nuovo caricamento, ecc.; • quando la data di caricamento di un documento sulla piattaforma non è disponibile, la data di riferimento potrebbe essere dimostrata indicando la data alla quale il documento è stato effettivamente scaricato da un utente.
Criterio	***Stabilire la data di divulgazione di riferimento*** Nel valutare la divulgazione del disegno o modello su Internet, è necessario stabilire la data alla quale è stato reso di pubblico dominio.
Prassi comune	Per quanto riguarda la data di divulgazione di riferimento, che potrebbe essere stabilita attraverso vari strumenti disponibili, nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le seguenti raccomandazioni: • per dimostrare la divulgazione dei disegni e modelli, in particolare per quanto riguarda la data di riferimento, i servizi di archiviazione dei siti web sono da preferire ai servizi dei motori di ricerca; • si consiglia di utilizzare la marcatura temporale come misura cautelare al fine di acquisire la prova della

	divulgazione dei disegni e modelli; • quando sono necessarie varie fasi per ottenere la prova della divulgazione dei disegni e modelli, l'intera sessione di navigazione potrebbe recare una marcatura temporale; • al momento di presentare gli elementi di prova estrapolati tramite l'uso di strumenti informatici forensi, andrebbero presentati anche le informazioni esplicative dello strumento, la modalità di estrapolazione delle informazioni, il tipo di informazioni estrapolate e i contenuti dai quali sono state acquisite.
Criterio	***Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet*** La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non prevede alcuna forma specifica per la presentazione degli elementi di prova relativi alla divulgazione dei disegni o modelli. In generale, possono essere presentati tutti i mezzi atti a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello.
Prassi comune	Per quanto riguarda i mezzi di presentazione delle prove ottenute da Internet, nella prassi comune sono formulate, tra le altre, le raccomandazioni di seguito riportate. **a) Stampe e schermate** • Le stampe e le schermate dovrebbero idealmente contenere informazioni sulla fonte dalla quale il contenuto è stato tratto (ad esempio l'indirizzo URL), la data di riferimento e il disegno o modello divulgato e non dovrebbero essere alterate manualmente. • Quando in una stampa o in una schermata sono indicate più date e/o più disegni o modelli, dovrebbe essere indicato in modo chiaro la data/il disegno o modello di riferimento. • Le immagini di un disegno o modello dovrebbero essere precise e di sufficiente qualità tale da consentire la definizione delle sue caratteristiche. **b) Immagini e video** • Dovrebbero essere fornite le informazioni relative alla fonte dalla quale traggono origine le immagini o i video raffiguranti un disegno o modello. • La data alla quale è stata resa pubblica un'immagine o un

	video raffigurante un disegno o modello. • L'immagine che mostra il disegno o modello potrebbe essere presentata in una stampa o in una schermata. • È possibile presentare il video stesso (ad esempio, sotto forma di file) o solo i fotogrammi interessati dove è visibile il disegno o modello. La sola presentazione dell'URL del video non sarebbe di per sé sufficiente. **c) Metadati** • Quando i metadati vengono presentati come prove, andrebbero fornite di preferenza le informazioni che illustrino il modo in cui sono stati ottenuti, il tipo di dati estrapolati e la fonte dalla quale sono stati acquisiti. **d) Indirizzi URL e collegamenti ipertestuali** • Quando viene presentato un indirizzo URL o un collegamento ipertestuale occorre fornire anche una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute. **e) Dichiarazioni scritte** • Le informazioni contenute nelle dichiarazioni scritte, giurate o asseverate, dovrebbero essere suffragate da elementi di prova supplementari, quali stampe o schermate contenenti le informazioni relative alla divulgazione (ad esempio, disegno o modello, data di divulgazione, ecc.).
Criterio	***Eccezioni alla disponibilità di disegni e modelli su Internet*** Una volta dimostrata la divulgazione di un disegno o modello, si presume che tale disegno o modello sia stato divulgato al pubblico. Tenuto conto del carattere globale di Internet, in linea di massima i contenuti online sono disponibili in tutto il mondo. Solo in determinate circostanze le divulgazioni possono non essere considerate ragionevolmente note dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione europea. Ciò può verificarsi con alcune restrizioni, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità o la reperibilità delle informazioni su Internet. Al fine di confutare la presunzione di divulgazione, tali eccezioni alla disponibilità del disegno o modello devono essere corroborate mediante la presentazione di prove rispettive.

Prassi comune	Per quanto riguarda le eccezioni alla disponibilità del disegno o modello su Internet, la prassi comune stabilisce, tra l'altro, quanto segue: • in linea generale, limitando l'accesso a una ristretta cerchia di persone con una protezione mediante password o con una richiesta di pagamento non impedirebbe che un disegno o modello disponibile su una pagina web, un'applicazione o una piattaforma per la condivisione di documenti, costituisca stato dell'arte anteriore; • a seconda del settore interessato, le lingue potrebbero influire sulla possibilità degli ambienti specializzati operanti all'interno dell'Unione europea di venire a conoscenza della divulgazione di disegni e modelli su Internet; • nel valutare la reperibilità di un disegno o modello su Internet, occorrerebbe valutare se una particolare fonte di divulgazione sia tecnicamente accessibile. Inoltre, nel valutare la reperibilità delle informazioni pertinenti su Internet, sarebbe opportuno tener conto anche delle abitudini o dei comportamenti specifici nella normale attività commerciale degli ambienti specializzati del settore interessato; • i blocchi geografici possono costituire un altro fattore suscettibile d'incidere sull'accessibilità alle informazioni contenute in Internet da parte degli ambienti specializzati operanti nell'Unione europea; • le situazioni in cui il disegno o modello è stato divulgato sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza non costituiranno divulgazione.

3. ATTUAZIONE

Analogamente alle prassi comuni precedenti, questa prassi comune entrerà in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione comune.

Gli uffici attuatori possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui rispettivi siti web.

Elenco degli uffici attuatori

EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

IT

www.euipn.org

LA PRASSI COMUNE

Criteri di valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet

APRILE 2020

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIVULGAZIONE DI DISEGNI E MODELLI SU INTERNET

1 INTRODUZIONE 10
1.1 Obiettivo del presente documento 10
1.2 Contesto del progetto 10
1.3 Ambito di applicazione della prassi 11
2 LA PRASSI COMUNE 13
2.1 Concetti fondamentali 13
2.2 Fonti di divulgazione 14
2.2.1.1 Piattaforme di commercio elettronico (e-commerce) 15
2.2.1.2 Banche dati online 15
2.2.1.3 Social media 15
2.2.2 Applicazioni 16
2.2.3 Posta elettronica 17
2.2.4 Condivisione di file 18
2.3 Stabilire la data di divulgazione di riferimento 19
2.3.1 Date fornite dai motori di ricerca e dai servizi di archiviazione web 19
2.3.2 Informazioni sulla marcatura temporale generata da computer 24
2.3.3 Strumenti di informatica forense 28
2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet 28
2.4.1 Stampe e schermate 29
2.4.1.1 Stampe e schermate da piattaforme di commercio elettronico 32
2.4.1.2 Stampe e schermate da banche dati online 33
2.4.2 Immagini e video 35
2.4.3 Metadati 35
2.4.4 Indirizzi URL e collegamenti ipertestuali 37
2.4.5 Dichiarazioni scritte 38
2.5 Eccezioni alla disponibilità del disegno o modello 38
2.5.1 Password e pagamenti 40
2.5.2 Lingue e nomi di dominio di primo livello 40
2.5.3 Reperibilità 40
2.5.4 Geoblocchi 41
2.5.5 Riservatezza 41
ALLEGATO: GLOSSARIO DEI TERMINI 43
BIBLIOGRAFIA DELLA GIURISPRUDENZA 47

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del presente documento

Il documento ha lo scopo di individuare criteri comuni per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet e di fornire raccomandazioni in merito («prassi comune»).

È inteso come guida di riferimento per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri dell'Unione europea e del Benelux («uffici di PI degli Stati membri»), altre autorità competenti, associazioni di utenti, richiedenti, titolari dei diritti, rappresentanti e altri soggetti interessati.

La prassi comune sarà ampiamente disponibile e di facile accesso e conterrà orientamenti chiari ed esaurienti per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet. È concepita per essere di applicazione generale e mira a trattare la maggior parte dei casi. Anche se ogni prova dovrà essere analizzata sempre caso per caso, è importante che nel valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet in tutta l'Unione europea (UE) siano seguiti gli stessi criteri.

1.2 Contesto del progetto

Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto di riforma del marchio dell'Unione europea contenente due proposte legislative, ossia il nuovo regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea («regolamento» o «RMUE») e la direttiva 2015/2436 sul marchio dell'Unione europea («direttiva»), che intende ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in tema di marchi. Oltre alle nuove disposizioni su questioni sostanziali e procedurali, i testi hanno creato una base giuridica più solida per il lavoro di cooperazione. Ai sensi dell'articolo 151, RMUE, la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri, intesa a promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti nel settore dei marchi, disegni e modelli, è diventata un compito fondamentale dell'EUIPO; l'articolo 152, RMUE indica esplicitamente che tale cooperazione dovrebbe prevedere anche lo sviluppo di criteri comuni di esame e l'istituzione di prassi comuni.

Sulla base di questo quadro legislativo, nel giugno 2016 il Consiglio di amministrazione dell'EUIPO ha approvato l'avvio dei progetti di cooperazione europei (PCE). I progetti, che riflettono le diverse attività previste dal RMUE, sono stati concepiti per proseguire gli esiti positivi delle azioni passate, migliorando nel contempo i processi ed estendendo la portata della collaborazione.

Nell'ambito della convergenza, era compreso un progetto dedicato in modo specifico all'individuazione e all'analisi di possibili nuove iniziative di armonizzazione. Il progetto ha analizzato le prassi in materia di marchi e disegni e modelli degli uffici di PI degli Stati membri al fine di individuare i settori in cui esistevano divergenze e, tramite una valutazione del probabile impatto, della fattibilità del possibile ambito, dei vincoli giuridici esistenti, dei livelli di interesse degli utenti e della praticabilità per gli uffici di PI, ha individuato i settori nei quali una prassi comune costituirebbe maggiormente un vantaggio per le parti interessate. L'analisi è stata condotta in cicli e da ciascuno di questi è derivata la raccomandazione per l'avvio di un nuovo progetto di convergenza.

La prassi comune delineata nel presente documento si riferisce al terzo progetto di convergenza avviato dal Consiglio di amministrazione, il decimo nel complesso. **PC 10 «Criteri di valutazione**

della divulgazione di disegni e modelli su Internet» era uno dei progetti il cui avvio era stato raccomandato a seguito del secondo ciclo di analisi della convergenza, in occasione del quale era stata inclusa l'analisi delle prassi in materia di disegni e modelli.

1.3 Ambito di applicazione della prassi

In ragione della crescita del commercio elettronico e dell'aumento delle operazioni commerciali condotte su Internet, la divulgazione di disegni e modelli avviene sempre più spesso tramite questo canale di comunicazione, sollevando interrogativi su come dimostrare una divulgazione avvenuta online. Difatti il contenuto immesso su Internet è considerato generalmente accessibile al pubblico.

Il progetto PC 10 è stato avviato nel 2017 con l'obiettivo di apportare chiarezza, coerenza e armonizzazione per quanto riguarda la valutazione delle prove attestanti la divulgazione di disegni e modelli su Internet.

I componenti del gruppo di lavoro dedicato al progetto, tra cui rappresentanti di sei uffici di PI degli Stati membri, dell'EUIPO, di tre associazioni di utenti e di un rappresentante dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), hanno lavorato congiuntamente alla definizione dei principi della prassi comune sulla base della giurisprudenza consolidata e delle prassi esistenti, oltre a tener conto del riscontro ricevuto dagli uffici di PI degli Stati membri e di paesi terzi e dalle associazioni di utenti.

Il risultato è l'insieme dei criteri per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet e le rispettive raccomandazioni. La prassi comune tratta aspetti che vanno da tipologie di prove ammissibili per trasmettere informazioni ottenute su Internet a raccomandazioni specifiche relative alla presentazione di prove ottenute da siti web di social media, media online, applicazioni o altre fonti online.

Segue la presunzione generale secondo la quale un disegno o modello si considera pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, e tiene conto altresì delle eccezioni esistenti rispetto alla disponibilità di un disegno o modello su Internet. Nella stesura del presente documento sono state prese in considerazione, ove possibile, le tecnologie emergenti e future.

In termini pratici, la prassi comune fornisce i criteri per valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet e formula raccomandazioni sui seguenti aspetti:

- possibili fonti di divulgazione di disegni e modelli su Internet;
- tipi di elementi di prova utilizzati per dimostrare la divulgazione su Internet;
- diversi mezzi per stabilire la data di divulgazione;
- le eccezioni alla disponibilità di disegni e modelli in Internet.

La prassi comune è destinata a essere applicabile indipendentemente dalle procedure specifiche (ad esempio, esami *ex officio* di novità, procedimenti di nullità) o dallo status del disegno o modello (ossia registrato o non registrato). Pertanto, potrebbe anche servire da orientamento per gli autori o altri titolari di diritti quando divulgano i rispettivi disegni o modelli su Internet o quando dimostrano tale divulgazione.

Va tuttavia osservato che la valutazione del concetto di «ambienti specializzati del settore interessato» di cui all'articolo 6 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli («direttiva sui disegni e modelli») esula dall'ambito di questo progetto.

In coda al presente documento è incluso un glossario (allegato) che definisce i termini utilizzati nell'ambito della prassi comune. Ciascun termine presente nel testo, sottolineato e di colore blu, è collegato al glossario ([1]).

([1]) Nella lettura in formato digitale, i lettori possono accedere alla relativa definizione facendo «Ctrl + click» sopra i termini indicati. Per tornare al punto di lettura, premere «Alt + tasto sinistro» sulla tastiera.

2 La prassi comune

2.1 Concetti fondamentali

Un disegno o modello è protetto se ed in quanto sia nuovo ed abbia carattere individuale ([2]). È considerato nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente al pubblico e ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato in precedenza ([3]). Pertanto, la divulgazione può essere rilevante nel valutare se un disegno o modello soddisfa i requisiti per la protezione.

Nel valutare la divulgazione del disegno o modello su Internet, deve essere presa in considerazione la prova standard in due fasi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui disegni e modelli. In particolare, un disegno o modello si considera divulgato *i)* se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, *ii)* salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell'UE ([4]).

Inoltre, ulteriori eccezioni contenute nell'articolo 6 della direttiva sui disegni e modelli possono applicarsi quando un disegno o modello non si considera messo a disposizione del pubblico, in particolare quando è stato divulgato *i)* sotto vincolo di riservatezza; *ii)* dall'autore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo autore o avente diritto nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o della rivendicazione della priorità; *iii)* a causa di un abuso commesso nei confronti del suo autore.

Si presume in generale che un disegno o modello sia stato messo a disposizione del pubblico se è accertata l'esistenza di un evento di divulgazione, a meno che si dimostri l'applicabilità delle eccezioni di cui sopra.

Nel valutare l'evento di divulgazione di un disegno o modello su Internet, devono essere presi in considerazione i seguenti tre aspetti fondamentali.

(i) La fonte in cui un disegno o modello è stato divulgato su Internet

In generale, un disegno o modello può essere divulgato in qualsiasi parte del mondo, compreso Internet ([5]). Nel valutare la divulgazione di disegni e modelli su Internet, occorre tenere conto di quanto segue:

- possibili fonti in cui la divulgazione di disegni e modelli può avvenire, ad esempio siti web, condivisione di file, ecc.;
- dettagli sulla fonte di divulgazione.

(ii) Divulgazione di un disegno o modello

([2]) Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
([3]) Articoli 4 e 5 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
([4]) 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 48.
([5]) 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 33.

La divulgazione su Internet di un disegno o modello costituisce parte dello stato dell'arte noto. Come regola generale, è irrilevante che un disegno o modello sia stato divulgato come marchio, opera tutelata dal diritto d'autore, brevetto, modello di utilità o altro ([6]).

Internet offre numerose possibilità di dimostrare la divulgazione di un disegno o modello. A questo proposito, occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- mezzi per presentare prove ottenute da Internet [ad es. stampe, collegamenti ipertestuali, dichiarazioni giurate (affidavit), ecc.];

- rappresentazione e identificazione del disegno o modello divulgato nelle prove derivanti da Internet.

(iii) Data alla quale il disegno o modello è stato divulgato su Internet

Nel valutare la divulgazione del disegno o modello su Internet, è fondamentale stabilire la data in cui è stato reso disponibile al pubblico («data di riferimento»).

La dimostrazione della data di riferimento potrebbe sollevare una serie di questioni, in particolare:

- come stabilirla quando la fonte Internet non indica alcuna data;

- qual è la data di riferimento della divulgazione quando le prove indicano diverse date;

- come determinare la data di riferimento quando la data indicata è la quantità di tempo (ad esempio numero di minuti, ore, giorni, settimane o mesi) trascorsa dalla pubblicazione dell'informazione (data relativa) e non la data e l'ora esatta (data assoluta).

2.2 Fonti di divulgazione

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui disegni e modelli, un disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico.

Occorre notare che l'indicazione di cui sopra fornisce solo esempi di possibili eventi di divulgazione (ossia «pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti», «esposto», «usato in commercio»), ma non un elenco esaustivo di tali eventi (ossia «altrimenti reso pubblico»). Inoltre, non vi sono limiti quanto al luogo in cui deve svolgersi un evento di divulgazione affinché un disegno o modello possa considerarsi messo a disposizione del pubblico.

Le fonti più comuni di divulgazione di disegni e modelli su Internet sono le seguenti:
- siti web;
- applicazioni;
- posta elettronica;
- condivisione di file.

La fonte di divulgazione di un disegno o modello su Internet deve essere adeguatamente identificata nelle prove presentate.

Occorre tener conto del fatto che le modalità di presentazione delle informazioni ottenute dalle suddette fonti possono variare e che pertanto saranno trattate separatamente nei punti che seguono. *Siti web*

([6]) 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, EU:T:2015:310, UMBRELLAS, § 24.

Esiste un'ampia gamma di siti web disponibili su Internet, quali quelli privati, aziendali, istituzionali o organizzativi.

I seguenti tipi di siti web sono evidenziati di seguito per via delle loro specificità nella valutazione del rispettivo contenuto ai fini della divulgazione di disegni e modelli:

- piattaforme di commercio elettronico (e-commerce);
- banche dati online;
- social media.

2.2.1.1 Piattaforme di commercio elettronico (e-commerce)

La costante crescita del commercio elettronico sta modificando le abitudini commerciali, in particolare nel settore della vendita al dettaglio. Molti dei siti web esistenti sono dedicati a varie forme di commercio elettronico, quali la vendita al dettaglio online, le aste online, i mercati online e il marketing online.

Vendere un prodotto in un negozio elettronico o esporlo in un catalogo online costituisce generalmente un evento di divulgazione di un disegno o modello integrato in quel prodotto. In pratica, un numero crescente di disegni e modelli sono messi a disposizione del pubblico tramite la loro pubblicazione su siti web dedicati al commercio elettronico.

2.2.1.2 Banche dati online

Ai fini del presente documento, per banche dati online si intendono quelle contenenti informazioni sui diritti di proprietà intellettuale rilevanti per la valutazione della divulgazione di disegni e modelli. Tali banche dati possono essere gestite da autorità pubbliche o enti privati.

La pubblicazione di un disegno o modello in una banca dati gestita da autorità pubbliche costituisce una divulgazione che, in linea di principio, non può essere confutata basandosi sulle eccezioni alla disponibilità di cui al punto 2.5 del presente documento. Ciò comprende, ad esempio, le pubblicazioni online di disegni e modelli, le registrazioni di marchi o brevetti da parte degli uffici di PI ([7]).

D'altro canto, la valutazione della divulgazione che ha avuto luogo in una banca dati gestita da un ente privato non è diversa da quella applicabile ai siti web in generale.

2.2.1.3 Social media

I media online hanno cambiato in modo significativo il modo in cui le informazioni vengono create e condivise. Su Internet sono disponibili diversi media online. Ai fini della divulgazione dei progetti, i servizi mediatici online più rilevanti sono quelli relativi ai social media, in particolare i social network, i blog e i vlog.

I social media sono ampiamente utilizzati dagli autori per condividere il loro lavoro nonché dalle imprese per presentare nuovi prodotti, ecc.

([7]) 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20; 15/10/2015, T-251/14, Doors (part of), EU:T:2015:780, § 22.

I social media si distinguono principalmente per il fatto che i contenuti sono creati dagli utenti e che la diffusione delle informazioni potrebbe essere molto rapida ed estesa. Nel valutare la divulgazione di disegni e modelli su vari servizi dei social media, possono essere rilevanti aspetti quali lo scopo o la natura del disegno o modello. Inoltre, alcuni servizi di social media offrono la possibilità di recuperare informazioni storiche o addirittura di cercare contenuti. In altri casi, il contenuto potrebbe essere disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Va notato che, oltre ai tipi di siti web menzionati, le raccomandazioni che seguono potrebbero essere applicabili anche ad altri siti web non specificamente trattati nella prassi comune.

Raccomandazioni:

- *Le prove tratte da un sito web dovrebbero essere presentate creando una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute.*

- *Le prove presentate dovrebbero mostrare un'immagine chiara del disegno o modello in questione, rivelandone le caratteristiche, la data di divulgazione e l'indirizzo URL.*

- *Se l'informazione è ottenuta attraverso un documento stampato si presume che la data di stampa sia la data di divulgazione, a meno che dal contenuto del documento o da qualsiasi altra prova non sia possibile stabilire un'altra data di riferimento anteriore.*

- *Nel valutare le prove della divulgazione di un disegno o modello a partire da determinati siti web (ad esempio, negozi online, siti di social media), le informazioni riguardanti lo scopo e le principali caratteristiche del sito web in questione potrebbero essere pertinenti per valutare la disponibilità del disegno o modello.*

2.2.2 Applicazioni

Una parte considerevole dell'attività online comporta l'uso di applicazioni (ad esempio, vendite al dettaglio online, aste online, social network, messaggistica istantanea, ecc.). Pertanto, questo supporto deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione della divulgazione di disegni e modelli.

Va osservato che alcuni siti web hanno anche una versione applicativa. Questo perché è prassi comune per i proprietari di siti web creare una versione applicativa del loro sito web, che consenta di renderlo più facilmente accessibile sui dispositivi mobili.

In termini di divulgazione di disegni e modelli, le applicazioni e i siti web possono fornire gli stessi contenuti pertinenti (ad es. data, disegno o modello) in modo relativamente simile. Pertanto, la differenza principale tra applicazioni e siti web non sta nel contenuto in sé, ma nel modo di presentare le informazioni pertinenti.

Dimostrare la divulgazione di disegni e modelli in applicazioni che non hanno una versione web può essere oneroso, in particolare a causa:

- della difficoltà di ottenere la prova che un disegno o modello è stato divulgato tramite un'applicazione quando le informazioni visualizzate sono temporanee e potrebbero non essere recuperabili dopo un certo periodo di tempo;

- della mancata capacità dei servizi di archiviazione web di acquisire dati storici dalle applicazioni;

- della limitata possibilità di creare una versione stampata delle informazioni visualizzate nelle applicazioni.

Raccomandazioni:

- *Quando le applicazioni hanno anche una versione per sito web, è consigliabile estrarre le informazioni pertinenti dal sito web.*
- *Se non è disponibile una versione del sito web, può essere utilizzata a titolo di prova una schermata ottenuta mediante un dispositivo mobile.*
- *Quando le informazioni pertinenti sono presentate in una schermata ottenuta da un'applicazione, la data in cui la schermata è stata scattata sarà considerata la data di divulgazione, a meno che non sia possibile stabilire una data di riferimento anteriore sulla base del contenuto della schermata stessa o da qualsiasi altra prova a sostegno.*
- *Nel valutare le prove della divulgazione di disegni e modelli derivanti da determinate applicazioni (ad esempio, quelle utilizzate per gli acquisti, i social media, ecc.), le informazioni relative allo scopo e alle principali caratteristiche dell'applicazione in questione possono essere pertinenti per valutare la disponibilità del disegno o modello.*

2.2.3 Posta elettronica

La posta elettronica può essere un'altra fonte di divulgazione di disegni e modelli su Internet. Tradizionalmente, un messaggio di posta elettronica è percepito come corrispondenza privata. Tuttavia, la posta elettronica è ampiamente utilizzata anche nel commercio elettronico.

Un messaggio di posta elettronica che mira a promuovere un prodotto, anche a una cerchia ristretta di persone, non dovrebbe essere considerato corrispondenza privata. Ad esempio, un messaggio di posta elettronica inviato da un produttore di un determinato prodotto a dettaglianti selezionati con l'offerta di immissione sul mercato sarebbe di norma considerato un evento di divulgazione di un disegno o modello incorporato in quel prodotto. Pertanto, nel valutare la divulgazione di disegni e modelli tramite posta elettronica, è il contenuto di del messaggio che dovrebbe essere considerato e non la sua forma ([8]).

Inoltre, i dati standard contenuti nei messaggi di posta elettronica potrebbero fornire indicazioni preziose per la valutazione della divulgazione di disegni e modelli. Ad esempio, la data di «invio» o «ricezione» potrebbe stabilire quando si è verificato l'evento di divulgazione e gli indirizzi dei destinatari potrebbero contribuire a determinare se la comunicazione è stata indirizzata ai membri degli ambienti specializzati interessati.

Va osservato che i messaggi di posta elettronica contengono di solito richieste di riservatezza. Tuttavia, la loro efficacia dovrebbe essere valutata con cautela. Ad esempio, il contenuto, i destinatari e lo scopo dei messaggi di posta elettronica potrebbero influire sulla veridicità di tali richieste (cfr. il punto 2.5.5. che segue).

([8]) 27/02/2018, T-166/15, Étui pour téléphone portable, EU:T:2018:100, § 93

Raccomandazioni:

- *Se possibile, la prova della comunicazione mediante posta elettronica dovrebbe mostrare una rappresentazione di un disegno o modello, in particolare quando era contenuta nell'allegato inviato.*

- *La data di riferimento per la valutazione della divulgazione deve essere chiaramente indicata, in particolare quando il messaggio contiene riferimenti a più date.*

- *Si dovrebbe tener conto dei destinatari della comunicazione elettronica e del suo scopo, in quanto ciò potrebbe servire ad indicare se essa sia stata indirizzata agli ambienti specializzati del settore interessato. Anche se l'elenco dei destinatari è riservato, il contenuto del messaggio potrebbe comunque contribuire a determinare se si tratti di una comunicazione privata o se sia effettivamente destinata a un pubblico più ampio ([9]).*

- *La veridicità della richiesta di riservatezza contenuta in un messaggio di posta elettronica dovrebbe essere valutata tenendo conto del contenuto, dei destinatari e dello scopo del messaggio.*

2.2.4 Condivisione di file

Rendere disponibile un documento che incorpora un disegno o modello attraverso un sistema di condivisione di file, in linea di principio, costituisce un evento di divulgazione.

Ai fini del presente documento, sono stati considerati due dei servizi più comuni per la condivisione di file, vale a dire peer to peer (P2P) e file hosting.

Questi servizi sono simili nella misura in cui, in entrambi i casi, i documenti disponibili per essere scaricati sarebbero elencati su una piattaforma di condivisione e, seguendo i loro collegamenti ipertestuali, gli utenti sarebbero in grado di scaricarli.

La differenza fondamentale tra loro è principalmente di natura tecnica. Nel caso della condivisione P2P, i documenti vengono scaricati direttamente dal computer di un utente all'altro, mentre nel caso di file hosting tali documenti dovranno essere caricati per la prima volta sulla piattaforma di condivisione.

Va notato che il contenuto dei documenti condivisi attraverso uno dei due sistemi summenzionati non sarebbe normalmente visibile agli utenti fino a quando i documenti non sono stati scaricati e aperti. Pertanto, nel valutare la divulgazione di disegni e modelli attraverso i sistemi di condivisione dei documenti, occorre tenere conto di due aspetti fondamentali:

- stabilire il collegamento tra il contenuto del documento recante un disegno o modello e il riferimento del documento nel sistema di condivisione;
- stabilire la data di riferimento.

Nel dimostrare la divulgazione di un disegno o modello attraverso la condivisione di file, non sarebbe sufficiente inviare semplicemente una stampa dalla piattaforma che visualizza il documento indicizzato. Occorrerà stabilire il collegamento tra l'indice del documento e il suo contenuto.

Gli elementi di prova devono inoltre indicare la data di divulgazione. In generale, la data in cui il documento è stato reso disponibile per la condivisione sarà considerata la data di divulgazione, a

([9]) 27/02/2018, T-166/15, Étui pour téléphone portable, EU:T:2018:100, § 93

meno che si dimostri che nessun documento è stato effettivamente scaricato utilizzando tale collegamento ipertestuale. Nel caso in cui non sia indicata la data alla quale il documento è stato reso disponibile, la data alla quale è stato effettivamente scaricato costituirà quella di riferimento.

Va osservato che il fatto che alcuni sistemi di condivisione dei documenti limitano l'accesso con una password o sono soggetti a pagamento non impedisce, in linea di principio, che un disegno o modello possa essere considerato divulgato (cfr. il punto 2.5.1 che segue).

Raccomandazioni:

- *Quando si dimostra la divulgazione tramite la condivisione dei documenti, è consigliabile presentare, se disponibili, eventuali prove aggiuntive, quali, ad esempio, messaggi di posta elettronica che informano gli utenti di un nuovo caricamento, ecc.*

- *Quando la data di caricamento di un documento sulla piattaforma non è disponibile, la data di riferimento può essere dimostrata indicando la data alla quale il documento è stato effettivamente scaricato da un utente.*

- *Al fine di dimostrare il collegamento tra il contenuto di un documento e il suo riferimento di indicizzazione nella piattaforma, possono essere utilizzati la marcatura temporale elettronica (cfr. il punto 2.3.2 che segue) o i servizi notarili.*

2.3 Stabilire la data di divulgazione di riferimento

L'altro criterio necessario per valutare la divulgazione di un disegno o modello consiste nello stabilire la data di divulgazione; vale a dire la data in cui il disegno o modello è stato reso disponibile al pubblico.

Il punto precedente sulle fonti di divulgazione su Internet tratta gli aspetti di cui tener conto al momento di stabilire la data di riferimento a partire da ciascuna fonte specifica in cui può avvenire l'evento di divulgazione. Il presente punto fornisce invece un elenco non esaustivo di *strumenti* che possono contribuire a determinare la data in cui un disegno o modello è stato divulgato su Internet.

2.3.1 Date fornite dai motori di ricerca e dai servizi di archiviazione web

La data di divulgazione può essere stabilita utilizzando i dati pertinenti forniti dai motori di ricerca e dai servizi di archiviazione web.

I motori di ricerca consentono agli utenti di cercare le informazioni entro un determinato periodo di tempo (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 1 qui sotto) ([10]). I risultati ottenuti possono costituire un'indicazione preliminare della data in cui i rispettivi contenuti erano disponibili online. Tuttavia, al fine di dimostrarne la divulgazione, la data di riferimento dovrebbe essere suffragata da ulteriori informazioni, preferibilmente dalle date che figurano nei contenuti dei siti web specifici elencati nei risultati della ricerca.

([10]) Alcuni motori di ricerca salvano temporaneamente le informazioni, note anche come cache, dei siti web. Ciò avviene attraverso un programma denominato «web crawler», che analizza Internet, visita ogni sito web possibile e archivia in un indice le informazioni su tali pagine web (ad esempio, la data di pubblicazione o di creazione del sito o il suo contenuto).

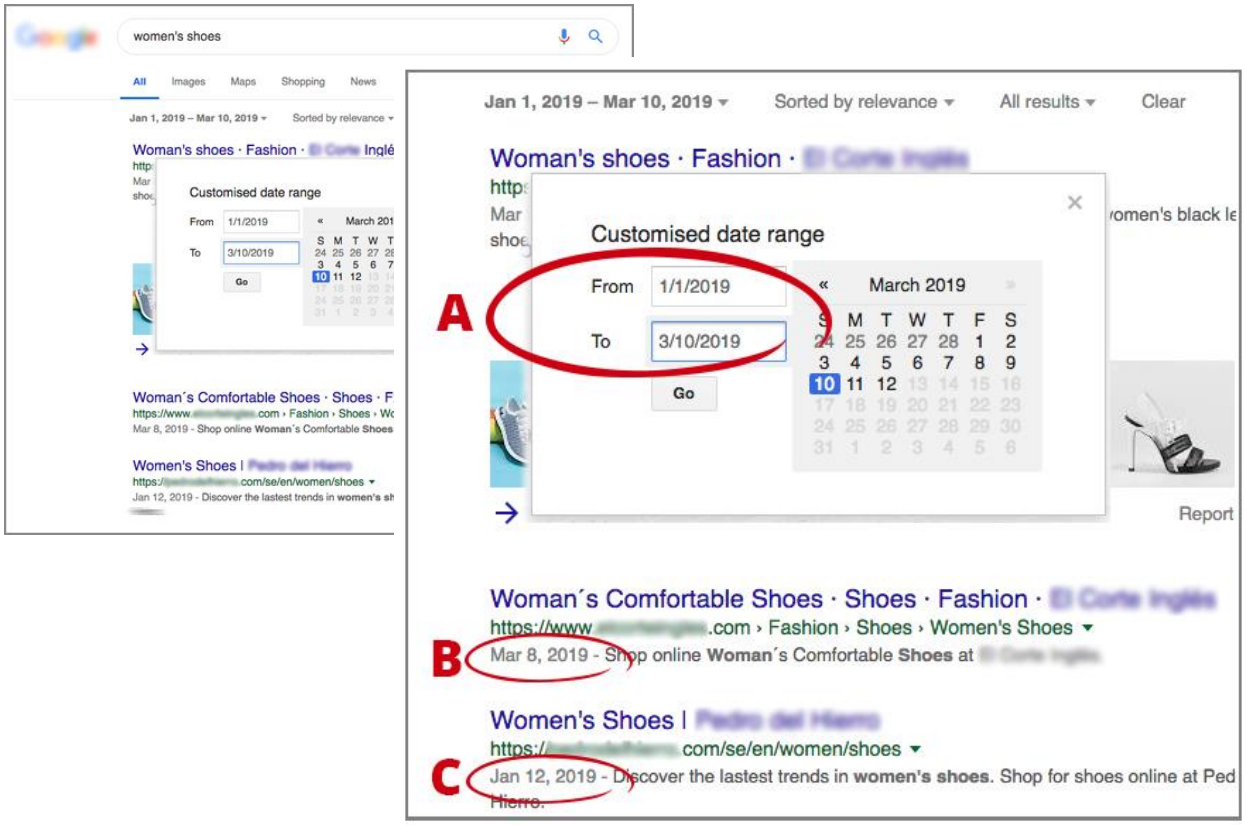

Esempio 1

Date le limitazioni menzionate in precedenza, occorre essere prudenti nel fare affidamento sui motori di ricerca. Innanzitutto, quando si effettua una ricerca in un determinato arco di tempo (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 2), la data ottenuta potrebbe non essere necessariamente la data in cui il contenuto di riferimento è stato pubblicato (cfr. l'indicazione «C» nell'esempio 2), bensì la data in cui lo strumento ha salvato nella memoria cache quel particolare sito web o ne ha realizzato la cattura (cfr. l'indicazione «B» nell'esempio 2). Secondariamente, il contenuto di un sito web che mostra un disegno o modello potrebbe non riferirsi alla data indicata, bensì alla versione più recente di tale sito.

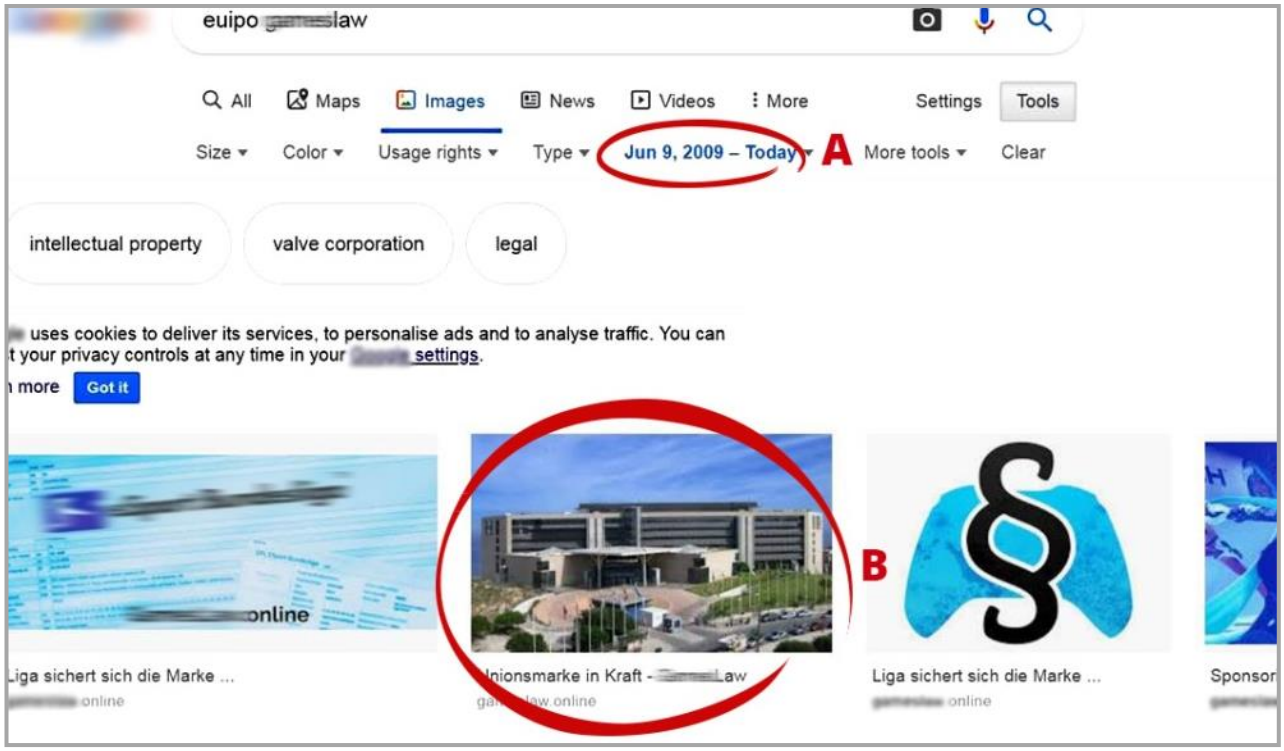

Quando si accede al corrispondente sito web contenente l'immagine, si scopre che la data di divulgazione dell'immagine è il 23 marzo 2016.

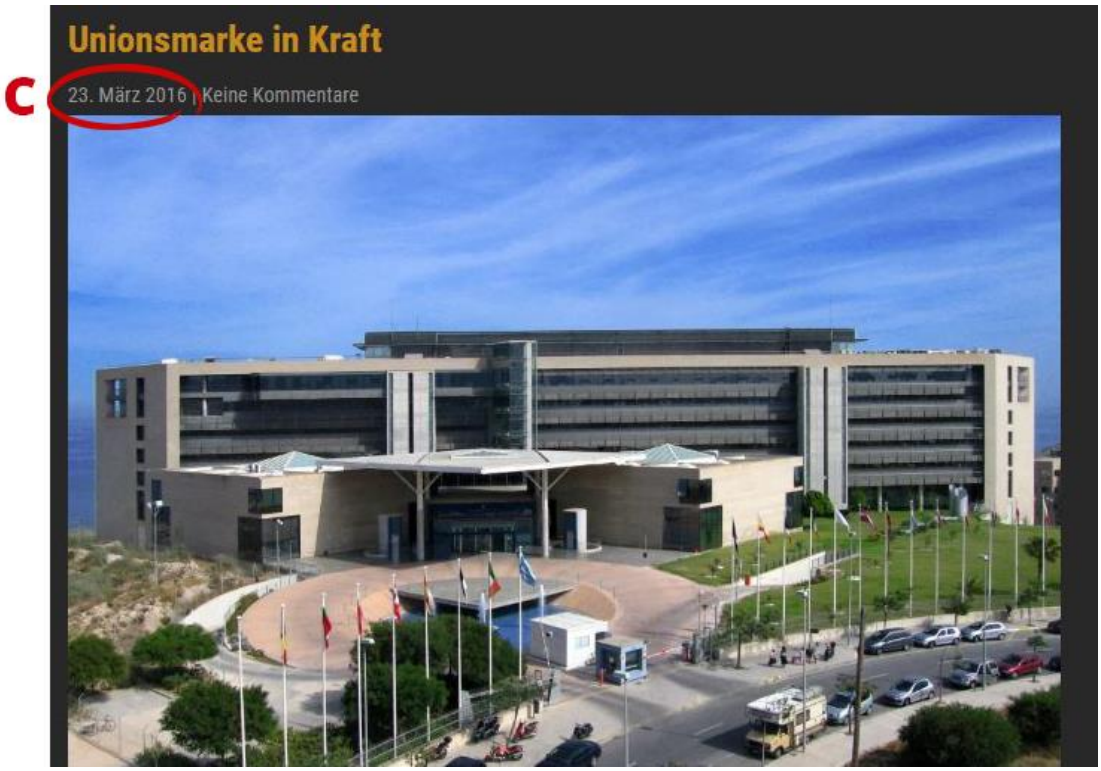

Esempio 2

Per contro, i servizi di archiviazione web (come ad esempio la «WayBack Machine») possono rappresentare uno strumento prezioso per dimostrare la data di divulgazione.

Essi consentono l'accesso ai siti web archiviati o a parti di essi esattamente come comparivano in un determinato momento («catture») (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 3 sottostante). Inoltre, gli archivi di siti web offrono anche la possibilità di visualizzarli e di navigarvi.

Nel valutare le prove ottenute tramite i servizi di archiviazione di siti web occorre tuttavia tener conto dei seguenti aspetti:

- accesso limitato ai contenuti del sito web. Potrebbe, ad esempio, non essere possibile archiviare il contenuto protetto da password, oppure i proprietari del sito web potrebbero impedire ai sistemi di archiviazione l'accesso al suo contenuto bloccandolo (ad esempio mediante il protocollo di esclusione robot);

- l'eliminazione dei contenuti. I titolari di siti web hanno il diritto di chiedere l'eliminazione dei contenuti archiviati;

- gli aggiornamenti sporadici. I siti web non sono archiviati ogni volta che vengono aggiornati o modificati, bensì solo quando i web crawler li visitano, frequenza che , a sua volta, dipende dalla popolarità del sito web.

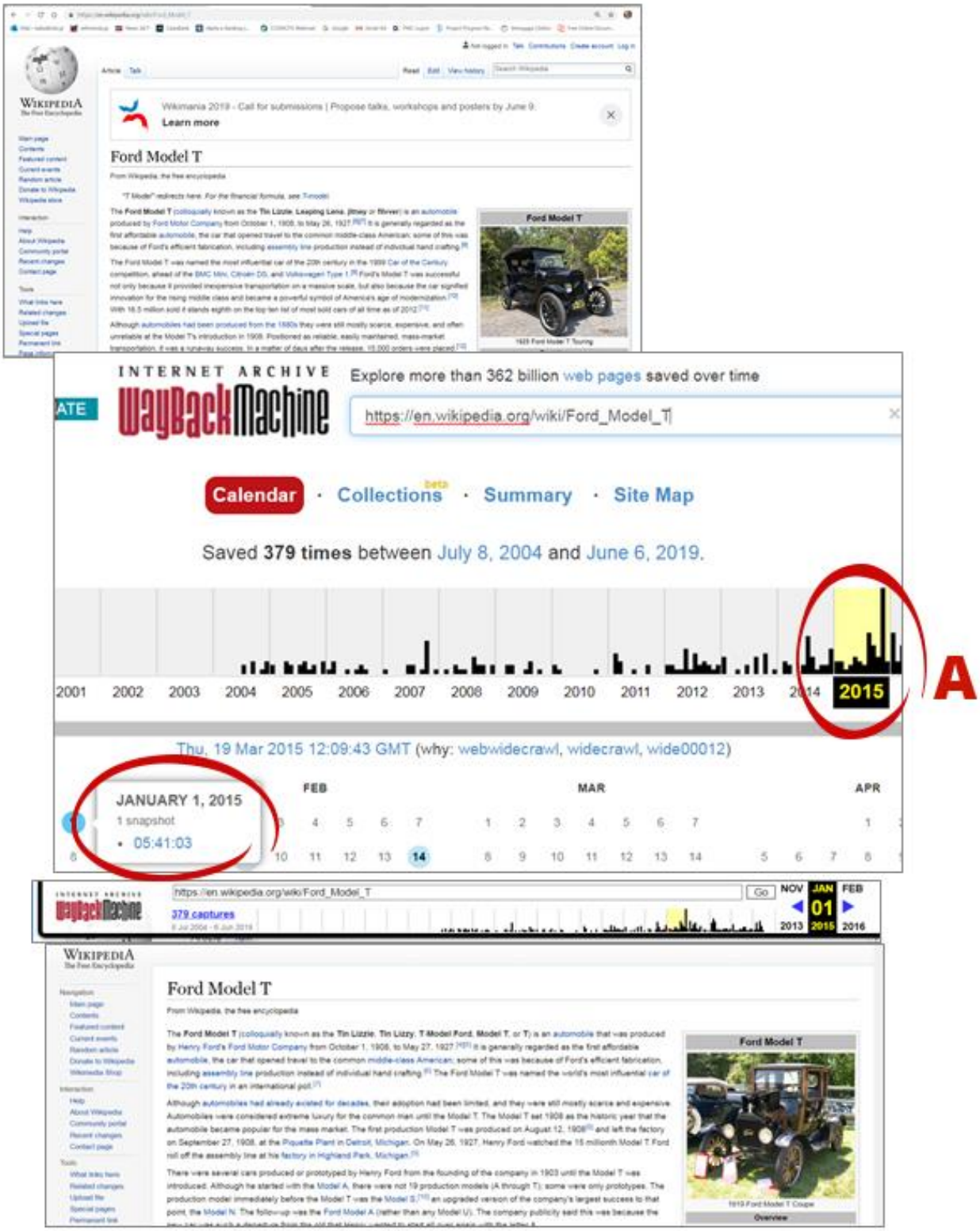
Ford Model T
INTERNET ARCHIVE
WayBackMachine
Explore more than 362 billion web pages saved over time
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
Calendar · Collections · Summary · Site Map
Saved 379 times between July 8, 2004 and June 6, 2019.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A
Thu, 19 Mar 2015 12:09:43 GMT (why: webwidecrawl, widecrawl, wide00012)
JANUARY 1, 2015
1 snapshot
05:41:03
FEB
MAR
APR
379 captures
NOV JAN FEB
2013 2015 2016

Esempio 3

Raccomandazioni:

- *Per dimostrare la divulgazione di disegni e modelli è consigliabile utilizzare servizi di archiviazione web anziché servizi di motori di ricerca.*
- *È importante tenere conto del fatto che, quando si naviga in un sito web archiviato, le sue singole parti possono riferirsi a date diverse.*

2.3.2 Informazioni sulla marcatura temporale generata da computer

Una marcatura temporale elettronica assegna un orario preciso a un file, un messaggio, un'operazione, un'immagine, ecc., fornendo la prova dell'esistenza del contenuto pertinente in un determinato momento.

Sono disponibili vari servizi che forniscono marcature temporali. Alcuni di questi sono riconosciuti dalla Commissione europea per la loro conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno («regolamento eIDAS») ([11]). I fornitori di tali servizi possono rilasciare marcature temporali elettroniche qualificate.

L'elenco europeo dei fornitori di marcatura temporale qualificata ([12]) è stato reso noto al pubblico dalla Commissione europea.

Una marcatura temporale qualificata rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta come tale in tutti gli Stati membri. Inoltre, essa gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate ([13]).

La marcatura temporale garantisce l'impossibilità che il contenuto di una schermata o di una stampa (cfr. indicazioni «A» negli esempi 4 e 5 di seguito) sia successivamente modificato o eliminato dalla fonte originale. Inoltre, questo tipo di prova non è soggetto a limitazioni territoriali.

Quando è richiesta una marcatura temporale per un determinato sito web, il servizio fornisce un certificato che attesta i contenuti verificati, ad esempio l'indirizzo URL e la data, relativi a tale sito web nel momento in cui è stata apposta la marcatura temporale (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 5 e le indicazioni «A» e «B» nell'esempio 6 di seguito).

È possibile apporre la marcatura temporale sia ai siti web statici sia alle sessioni di navigazione.

Quando si appone la marcatura temporale a siti web statici, in linea di massima, il servizio rilascia un certificato digitale nel quale figura il contenuto visibile su uno specifico URL in un determinato momento, specificando la data e l'ora esatte. Questo tipo di marcatura temporale serve a garantire che la cattura della schermata presentata non sia stata modificata, in quanto il certificato, al quale viene apposta la firma digitale e la marcatura temporale, comprende le informazioni visive fornite dall'URL e dal codice HTML sotto forma di allegato.

([11]) Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS). Adottato il 23 luglio 2014, che abroga la direttiva 1999/93/CE.
([12]) Elenco di fiducia: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
([13]) Articolo 41 del regolamento eIDAS. n. 910/2014.

Marcatura temporale di un sito web statico

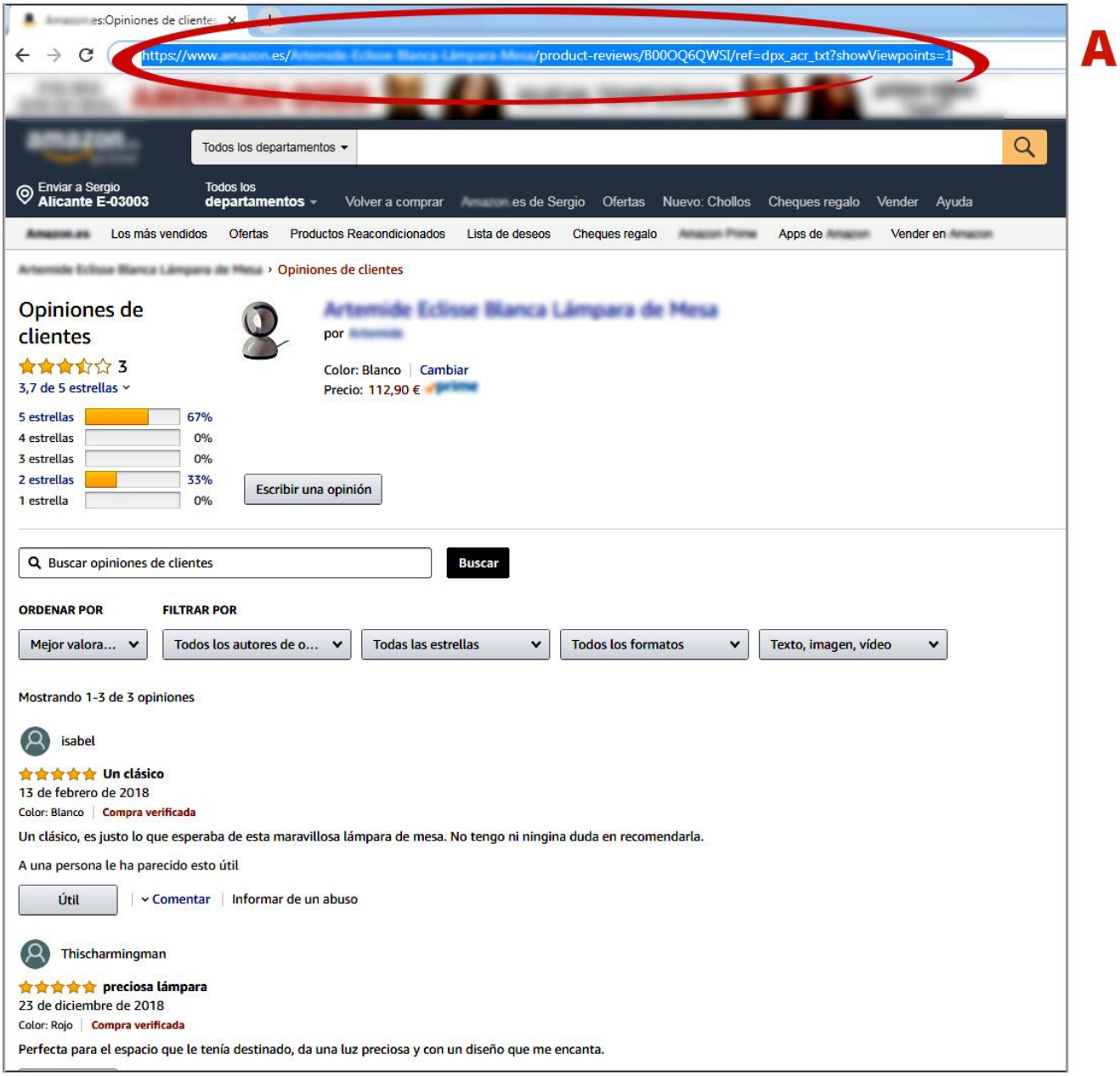

Esempio 4

Marcatura temporale di un sito web statico: il certificato

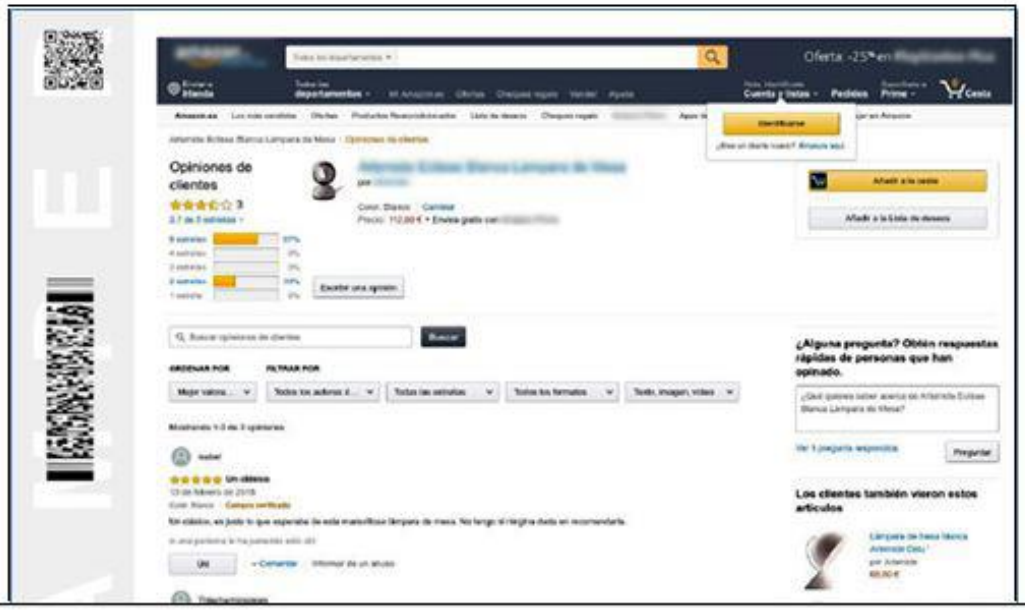

This is the information provided by the addresshttps://www [redacted].es/[redacted]/product-reviews/B00OQ6QWSI/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 , responding from IP address 216.137.57.191, when queried on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC) from the IP address 54.247.116.13.

The page source code (ref=dpx_acr_txt) has been included as attachment to this document.

User agent used on the query: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.86 Safari/537.36

This query has been performed by www.[redacted].com service from [redacted] Ltd. which records and digitally signs its result in this PDF document on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC)

System of web content certification developed by [redacted]. Patented and released to allow its open use. Patent number: [redacted]

A

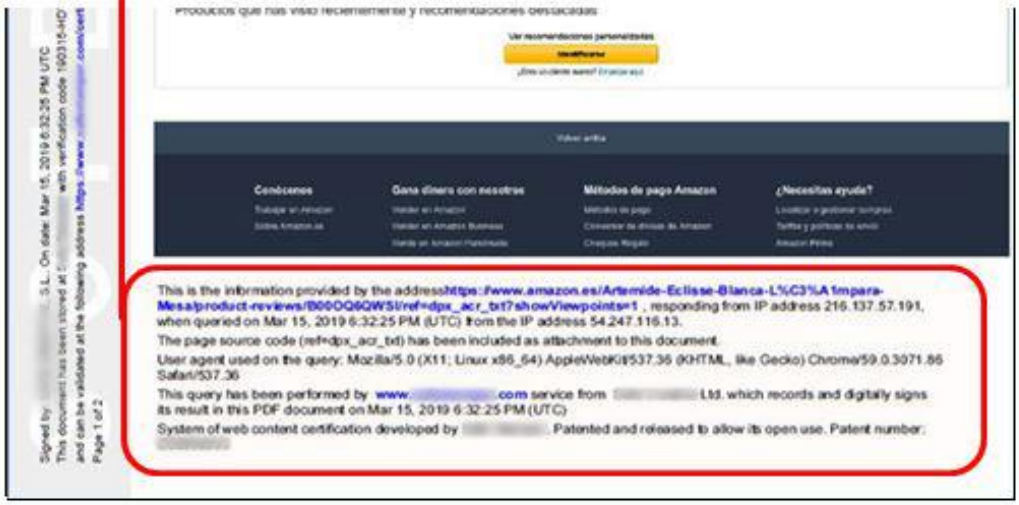

This is the information provided by the addresshttps://www.amazon.es/Artemide-Eclisse-Blanca-L%C3%A1mpara-Mesa/product-reviews/B00OQ6QWSI/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1 , responding from IP address 216.137.57.191, when queried on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC) from the IP address 54.247.116.13.

The page source code (ref=dpx_acr_txt) has been included as attachment to this document.

User agent used on the query: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.86 Safari/537.36

This query has been performed by www.[redacted].com service from [redacted] Ltd. which records and digitally signs its result in this PDF document on Mar 15, 2019 6:32:25 PM (UTC)

System of web content certification developed by [redacted]. Patented and released to allow its open use. Patent number: [redacted]

Esempio 5

La marcatura temporale delle sessioni di navigazione (o «pagine web dinamiche») consente agli utenti di apporre la marcatura temporale a diverse schermate o di registrare un video di una sessione di navigazione in rete, certificato mediante un documento corredato di firma e di marcatura temporale, contenente le informazioni video e le schermate acquisite durante la sessione di navigazione (cfr. le indicazioni «A» e «B» nell'esempio 6 di seguito).

Marcatura temporale di una sessione di navigazione

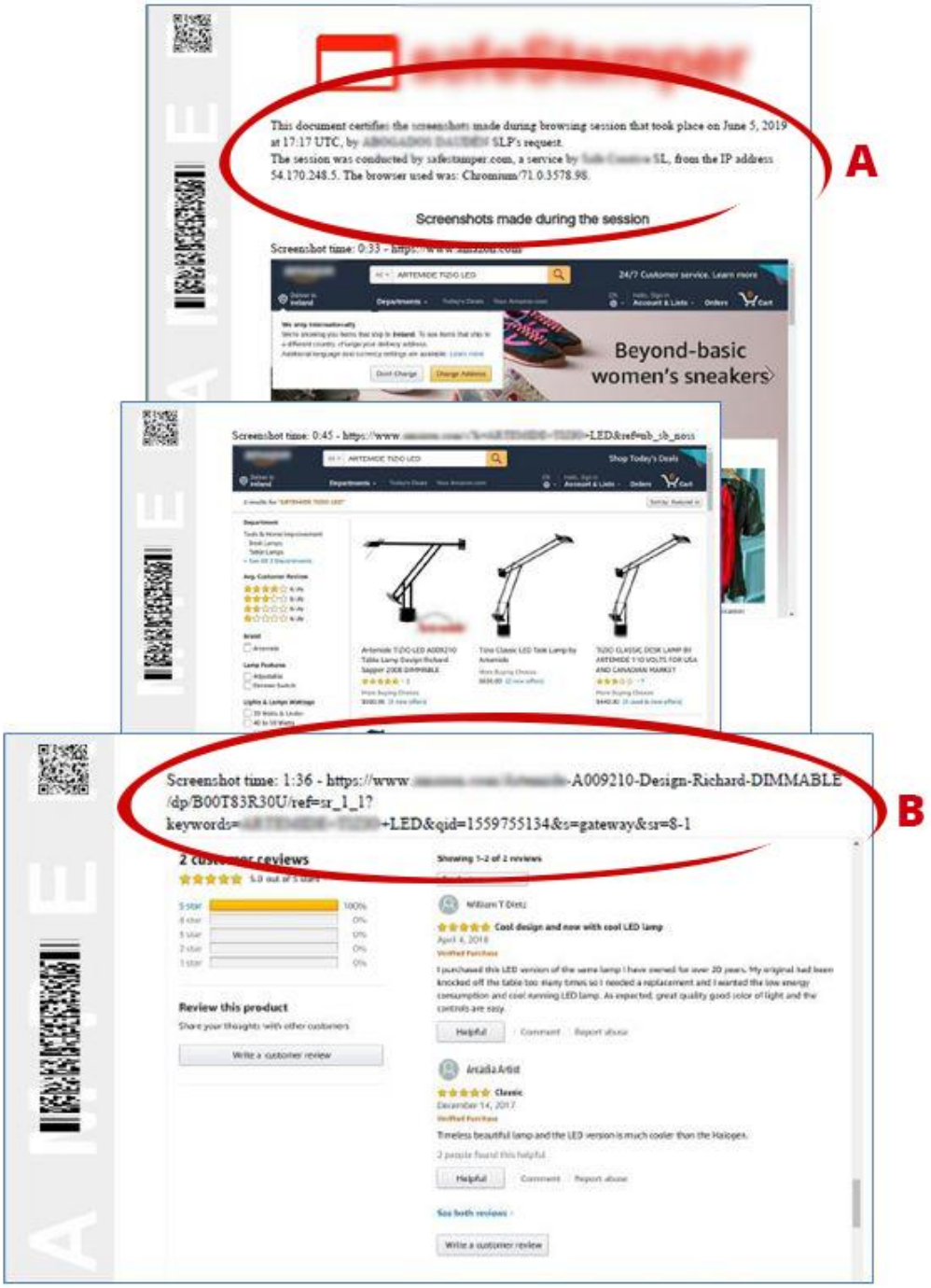

Esempio 6

Raccomandazioni

- *Si consiglia di utilizzare la marcatura temporale come misura cautelare per proteggere la prova della divulgazione di disegni e modelli.*
- *Quando sono necessari diversi passaggi per ottenere le prove pertinenti, è consigliabile apporre la marcatura temporale all'intera sessione di navigazione.*

2.3.3 Strumenti di informatica forense

Gli strumenti di informatica forense sono utilizzati per acquisire elementi di prova digitali e computerizzati. Alcuni sono destinati a utenti non esperti e sono disponibili gratuitamente su Internet.

Tali strumenti possono essere utilizzati, in particolare, per estrarre informazioni relative alla data di riferimento che potrebbero essere incorporate in immagini, video o nella programmazione utilizzata per creare un sito web (ossia i metadati). Questi dati possono essere impiegati per dimostrare la divulgazione di disegni e modelli su Internet (cfr. il punto2.4.3 che segue).

Gli strumenti di informatica forense possono essere utilizzati anche per monitorare i social media acquisendo pubblicazioni di testo insieme a immagini.

Raccomandazioni:

- *Quando vengono estratti elementi di prova utilizzando strumenti di informatica forense si raccomanda di fornire informazioni che illustrino lo strumento, il modo in cui sono state ottenute le informazioni, il tipo di informazioni estratte e il contenuto da cui provenivano dette informazioni.*

2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet

La direttiva sui disegni e modelli non prevede alcuna forma specifica per la presentazione delle prove relative alla divulgazione di disegni e modelli. In linea di massima, quindi, è possibile presentare qualsiasi mezzo in grado di dimostrare un evento di divulgazione o, al contrario, di confutare la disponibilità di un disegno o modello.

Un evento di divulgazione può essere accertato presentando varie tipologie di prove. Sebbene alcuni elementi di prova, di per sé, non dimostrino inconfutabilmente un evento di divulgazione, essi possono contribuire ad accertare l'evento di divulgazione di un disegno o modello se esaminati unitamente ad altri elementi ([14]).

Le prove che dimostrano la divulgazione di un disegno o modello, estratte da Internet, possono essere presentate unitamente ad altri elementi di prova (indipendentemente dalla fonte delle informazioni), in quanto l'evento di divulgazione dovrebbe essere valutato tenendo conto di tutte le prove fornite.

Va tuttavia ricordato che l'evento di divulgazione di un disegno o modello non può essere dimostrato tramite probabilità o supposizioni, bensì deve basarsi su elementi di prova concreti e oggettivi

([14]) 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25, 30-45.

attestanti l'effettiva e sufficiente divulgazione del disegno o modello ([15]).

Inoltre, al fine di stabilire la divulgazione di un particolare disegno o modello, tutti gli elementi di prova dovrebbero riferirsi allo stesso disegno o modello invocato come disegno o modello anteriore. Diverse componenti divulgate in vari elementi di prova riguardanti diversi disegni o modelli non possono essere combinate ai fini della divulgazione di un unico disegno o modello ([16]).

Si presume l'integrità dei documenti presentati. La semplice possibilità di manipolare le informazioni pertinenti non basta a sollevare dubbi circa il loro valore probatorio. Le prove presentate saranno quindi respinte solo in caso di ragionevole dubbio ([17]).

Raccomandazioni:

- *Le prove estratte da Internet dovrebbero indicare chiaramente la fonte della divulgazione del disegno o modello e, qualora necessario, fornire ulteriori informazioni al riguardo.*

- *Inoltre, la qualità di dette prove dovrebbe essere tale da definire le caratteristiche del disegno o modello divulgato e identificare le date della divulgazione.*

2.4.1 Stampe e schermate

Le stampe e le schermate sono i mezzi più comuni per dimostrare la divulgazione di un disegno o modello su Internet. Esse dovrebbero contenere, in particolare, informazioni riguardanti:

- la fonte dalla quale è stato estratto il contenuto (ad esempio, l'indirizzo URL);
- la data di riferimento;
- il disegno o modello divulgato.

Le stampe o le schermate non dovrebbero essere modificate manualmente, ad esempio aggiungendo la data di divulgazione o la fonte.

Raccomandazioni:

- *Quando una stampa o una schermata non include tutte le informazioni pertinenti, si raccomanda di presentare ulteriori elementi di prova che forniscano i dati mancanti (ad esempio, se manca la data nel post pertinente che include l'immagine del disegno o modello, questo dato può essere fornito dai commenti, le osservazioni o le condivisioni realizzate sui social media o dai cataloghi pubblicati su siti commerciali o di vendita al dettaglio).*

- *Quando una stampa o una schermata sono inserite nel testo delle osservazioni e contengono aggiunte a fini illustrativi, come ad esempio evidenziazioni o indicazioni degli elementi pertinenti (cfr. L'esempio 7 di seguito), è consigliabile presentare una versione inalterata della stampa o della schermata come documento separato. Fonte:*

La fonte specifica della divulgazione (ad esempio, un indirizzo URL) potrebbe non essere sempre (del tutto) visibile nelle stampe o nelle schermate di alcuni siti web o applicazioni.

([15]) 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 24.
([16]) 21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 69; 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 35.
([17]) 27/02/2018, T-166/15, Étui pour téléphone portable, EU:T:2018:100, § 64, 90.

Raccomandazioni:

- *Qualora la fonte non sia visualizzata interamente in una stampa o una schermata, si raccomanda di fornire ulteriori elementi di prova al riguardo.*

Data di riferimento:

Per quanto riguarda le stampe, è importante fare una distinzione tra la data di stampa del documento (stampa) e la data di divulgazione di un disegno o modello. La data di stampa (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 7) sarà considerata come la data di divulgazione, a meno che non possa essere stabilita una data di riferimento anteriore a partire dall'indirizzo URL, dal contenuto del documento stesso (ad esempio «Disponibile dal...», «Ultima modifica il...») o da qualsiasi altro elemento di prova (cfr. l'indicazione «B» nell'esempio 7).

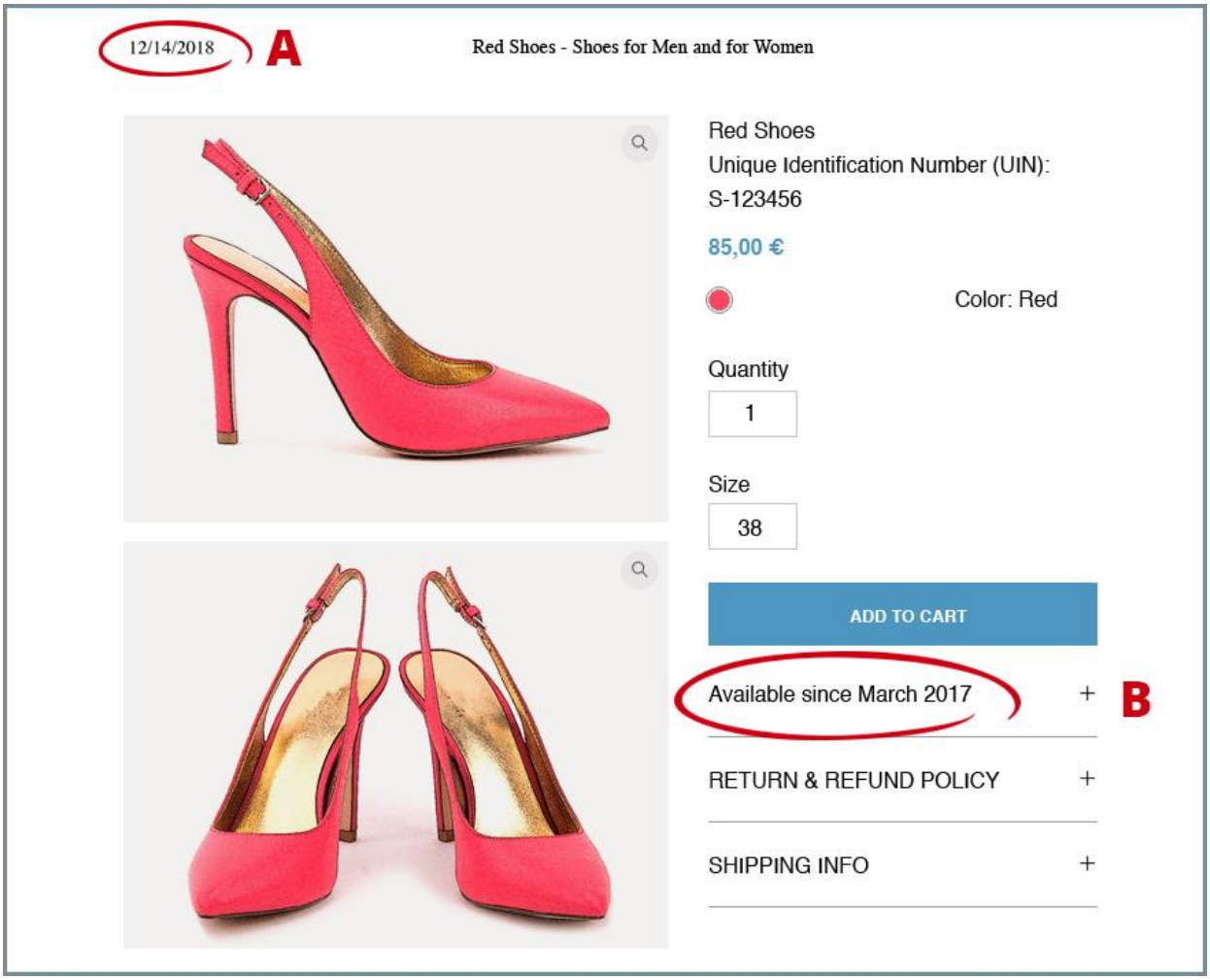

Esempio 7([18])

([18]) La parte superiore di questa stampa visualizza una data di stampa (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 7), ma nell'effettivo contenuto del documento è indicata una data diversa, vale a dire marzo 2017 (cfr. l'indicazione «B» nell'esempio 7). Poiché quest'ultima è anteriore, la data indicata nel contenuto del documento sarà considerata come la data di divulgazione del disegno o modello.

È importante osservare che l'anno relativo ai diritti d'autore, indicato solitamente in fondo a un sito web, non sarebbe di per sé sufficiente a stabilire la data di divulgazione.

Una stampa o schermata può anche contenere la data in cui è stata realizzata, a seconda del tipo di computer e/o di dispositivo utilizzato (cfr. punto2.4.2 che segue). Tale data può essere rilevante ai fini della divulgazione.

Raccomandazioni:

- *Quando in una stampa o in una schermata sono indicate più date, è consigliabile indicare chiaramente qual è la data di riferimento.*

Il disegno o modello divulgato

Una stampa o una schermata possono mostrare più disegni o modelli, in particolare quando rappresentano i risultati di una ricerca su Internet o sono una stampa o una schermata di un sito web di vendita al dettaglio.

Se in un'unica stampa o in una schermata sono visualizzati diversi prodotti, occorre indicare chiaramente qual è il disegno o modello in questione (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 8 di seguito).

Le immagini di un disegno o modello divulgato dovrebbero essere precise e la loro qualità tale da consentire la definizione delle sue caratteristiche([19]).

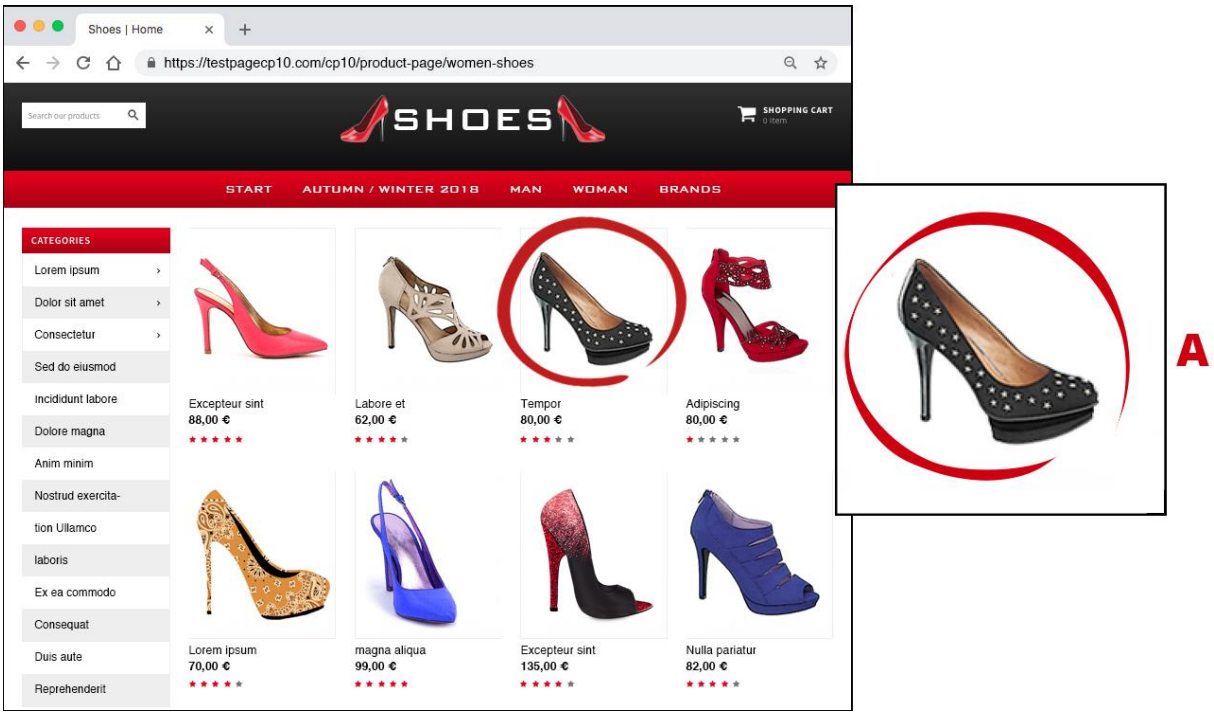

Esempio 8

([19]) 21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 65.

Raccomandazioni:

- *Se il disegno o modello viene divulgato in diverse prospettive, si raccomanda di presentare il numero di schermate o stampe necessarie a rappresentarlo interamente (ingrandendo anche le prospettive più piccole).*

- *Se in una schermata o una stampa compaiono diversi disegni o modelli, sono da preferire prospettive ingrandite del disegno o modello in questione. Inoltre, dovrebbe essere chiaramente indicato qual è il disegno o modello invocato.*

- *Quando una stampa o una schermata mostrano aggiunte a fini illustrativi (ad esempio, evidenziazione, frecce o contorni), è consigliabile presentare una versione inalterata del documento sotto forma di allegato separato.*

2.4.1.1 Stampe e schermate da piattaforme di commercio elettronico

Molto spesso le piattaforme di commercio elettronico indicano la data in cui lo specifico prodotto è stato messo in vendita per la prima volta (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 9). Questo dato contenuto nelle stampe o nelle schermate può essere pertinente per stabilire la data di divulgazione di un disegno o modello incorporato in tale prodotto.

Inoltre, il riferimento specifico al prodotto, ad esempio un nome o un codice, potrebbe essere utile per collegare le informazioni relative a tale prodotto (ad esempio, la data della prima vendita) contenute in altre prove (cfr. l'indicazione «B» nell'esempio 9).

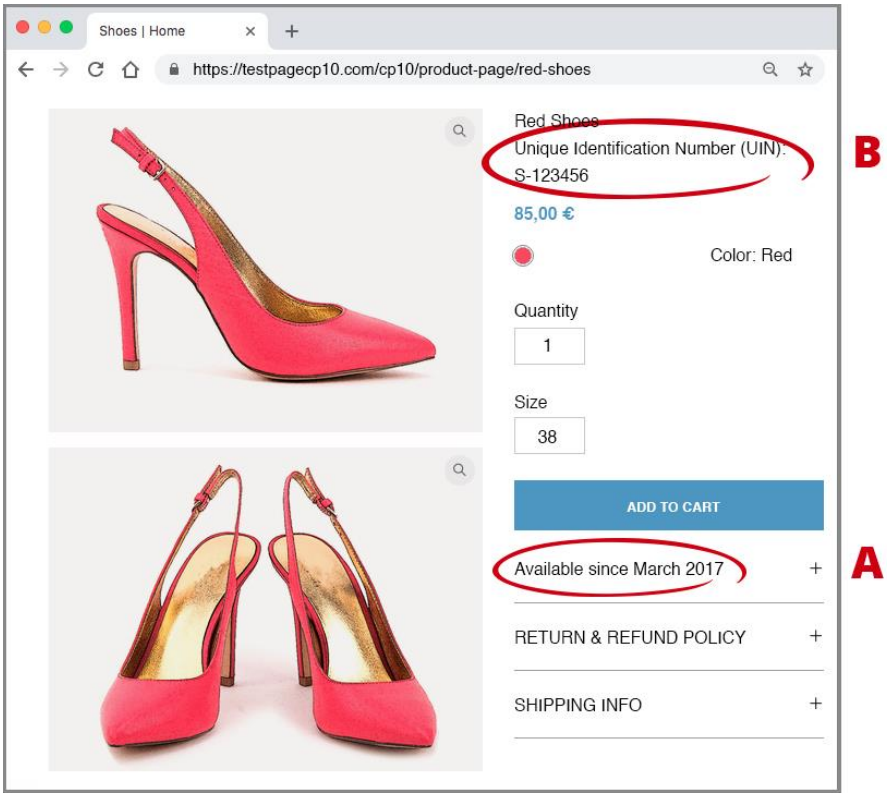

Esempio 9

La prova della divulgazione estratta da piattaforme di commercio elettronico potrebbe avere valore probatorio anche in assenza della rappresentazione del disegno o modello, a condizione che un codice unico che identifichi il prodotto in questione possa essere collegato a quel particolare disegno o modello ([20]).

Va osservato che alcune piattaforme di commercio elettronico potrebbero mantenere la stessa data di «disponibilità a partire dal» e persino lo stesso numero di riferimento per le nuove versioni di un prodotto, che potrebbero presentare un disegno o modello diverso.

Raccomandazioni:

- *È opportuno includere i commenti che gli utenti lasciano dopo aver acquistato il prodotto su una piattaforma di commercio elettronico; tali informazioni, infatti, potrebbero essere utili per stabilire la data di divulgazione del disegno o modello.*

- *Un codice unico che identifica il prodotto in questione può fungere da collegamento tra i dati visualizzati sulla piattaforma di commercio elettronico (ad esempio, il disegno o modello) e quelli contenuti nelle altre prove (ad esempio, la data di vendita).*

2.4.1.2 Stampe e schermate da banche dati online

Ai fini della dimostrazione della divulgazione, la data di pubblicazione specificata nelle stampe o nelle schermate estratte dalle banche dati online (cfr. il punto2.2.1.2 che precede) sarà considerata come la data di riferimento (cfr. le indicazioni «A» nell'esempio 10 che segue).

È opportuno notare che in alcuni casi la semplice data di deposito o registrazione indicata nella banca dati online non significa necessariamente che il diritto di proprietà intellettuale che incorpora il disegno o modello in questione sia stato divulgato (cfr. le indicazioni «B» e «C» nell'esempio 10 che segue).

([20]) 27/02/2018, T-166/15, Étui pour téléphone portable, EU:T:2018:100, § 59- 63.

Esempio 10

Di norma, i disegni e modelli pubblicati nelle banche dati online gestite da autorità pubbliche saranno considerati divulgati a partire dalla data di pubblicazione indicata, a meno che non vengano fornite prove di una data anteriore. La data di riferimento può tuttavia variare se la divulgazione è avvenuta in una banca dati privata online, poiché la data in cui le informazioni sono state caricate o pubblicate non coincide necessariamente con la data in cui le stesse sono state pubblicate nel registro ufficiale.

Raccomandazioni:

- *Le stampe o le schermate estratte da banche dati online sui diritti di proprietà intellettuale dovrebbero indicare la data di pubblicazione, indipendentemente sia dalla data di deposito sia dalla data di registrazione.*

- *Al momento di presentare il documento o l'estratto di una banca dati online o di un registro che fa riferimento a diritti di brevetto o di disegno o modello, si raccomanda di indicare la data di pubblicazione e/o il codice INID 43 o 45 (cfr. cerchi nelle indicazioni «A» nell'esempio 10), poiché questo numero si riferisce alla data in cui un disegno o modello è stato divulgato al pubblico.*

2.4.2 Immagini e video

Un disegno o modello potrebbe essere divulgato condividendo su Internet le immagini e i video nei quali viene mostrato un prodotto che incorpora tale disegno o modello.

La data di riferimento è la data in cui un'immagine o un video sono stati effettivamente visualizzati, oppure quando sono stati messi a disposizione per essere visualizzati o scaricati, ad esempio in una piattaforma online. Inoltre, in alcuni casi la data di riferimento potrebbe essere quella in cui un'immagine o un video sono stati registrati. Queste informazioni possono essere ottenute analizzando i metadati del rispettivo file (cfr. il punto 2.4.3 che segue).

Mentre, normalmente, un'immagine sarebbe rappresentata in un documento stampato o in una schermata, la modalità di presentazione delle prove contenute in un video potrebbe variare. Si potrebbero presentare come prove il video stesso (ad esempio, sotto forma di file) o solo le catture delle parti pertinenti in cui è visibile il disegno o modello.

Presentare solo un URL del video non sarebbe sufficiente in quanto il suo contenuto potrebbe essere eliminato o alterato. L'indirizzo URL dev'essere accompagnato dalle pertinenti catture del disegno o modello contenuto in tale video.

Raccomandazioni:

- *Se viene presentato il video stesso, dovrebbero essere forniti i dati relativi a quando e dove il video è stato divulgato al pubblico (ad esempio, si dovrebbero fornire prove quali le stampe del video postato su siti di social media o di quando il video è apparso su un sito web sotto forma di annuncio pubblicitario).*

- *Quando si presenta il video, si raccomanda di indicare il momento esatto (minuto/i, secondo/i) in cui il disegno o modello è visibile nel video.*

- *In assenza di un'altra data che indichi la divulgazione, i commenti degli utenti potrebbero fungere da elementi di prova, a condizione che siano datati.*

- *Dovrebbero essere fornite le informazioni relative alla fonte contenente le immagini o i video.*

2.4.3 Metadati

La prova della divulgazione di disegni e modelli su Internet può essere ricavata dall'analisi dei metadati (o dati Exif, cfr. l'indicazione «C» nell'esempio 12 che segue) incorporati, ad esempio, all'interno di immagini, video e siti web. Un'immagine, ad esempio, può comprendere informazioni su sé stessa quali l'autore, la data in cui è stata creata o modificata o il luogo in cui è stata ripresa (cfr. le indicazioni «A», «B» e «C» negli esempi 11 e 12 che segue).

Tali informazioni possono essere utili in quanto forniscono prove della divulgazione di disegni e

modelli, in particolare per quanto riguarda la data di riferimento (ad esempio, la data in cui l'immagine è stata caricata su un determinato sito web) o il luogo in cui è stata ripresa l'immagine.

Esistono vari modi di ottenere metadati. A seconda del dispositivo (ad esempio, uno smartphone o una fotocamera digitale) e del supporto sul quale viene salvato il file in questione, è possibile accedere ai metadati semplicemente selezionando l'opzione «informazioni» sull'immagine stessa oppure utilizzando un software più specializzato (visualizzatori di metadati). Il tipo di metadati che possono essere estratti dipende dal modo in cui il dispositivo ha memorizzato il file e dalle sue capacità.

Metadati estratti dalla fotografia scattata con una fotocamera digitale

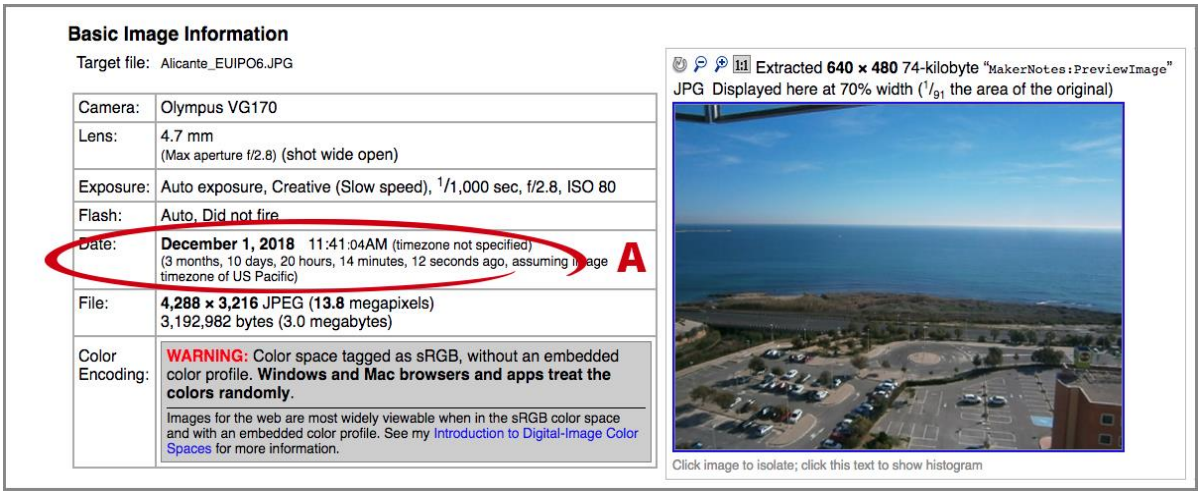

Basic Image Information

Target file: Alicante_EUIPO6.JPG

Camera:	Olympus VG170
Lens:	4.7 mm (Max aperture f/2.8) (shot wide open)
Exposure:	Auto exposure, Creative (Slow speed), 1/1,000 sec, f/2.8, ISO 80
Flash:	Auto, Did not fire
Date:	**December 1, 2018** 11:41:04AM (timezone not specified) (3 months, 10 days, 20 hours, 14 minutes, 12 seconds ago, assuming image timezone of US Pacific)
File:	**4,288 × 3,216** JPEG (**13.8** megapixels) 3,192,982 bytes (3.0 megabytes)
Color Encoding:	**WARNING:** Color space tagged as sRGB, without an embedded color profile. **Windows and Mac browsers and apps treat the colors randomly**. Images for the web are most widely viewable when in the sRGB color space and with an embedded color profile. See my Introduction to Digital-Image Color Spaces for more information.

Extracted **640 × 480** 74-kilobyte "MakerNotes:PreviewImage" JPG Displayed here at 70% width (1/91 the area of the original)

Click image to isolate; click this text to show histogram

Esempio 11

Metadati estratti dall'immagine di uno smartphone

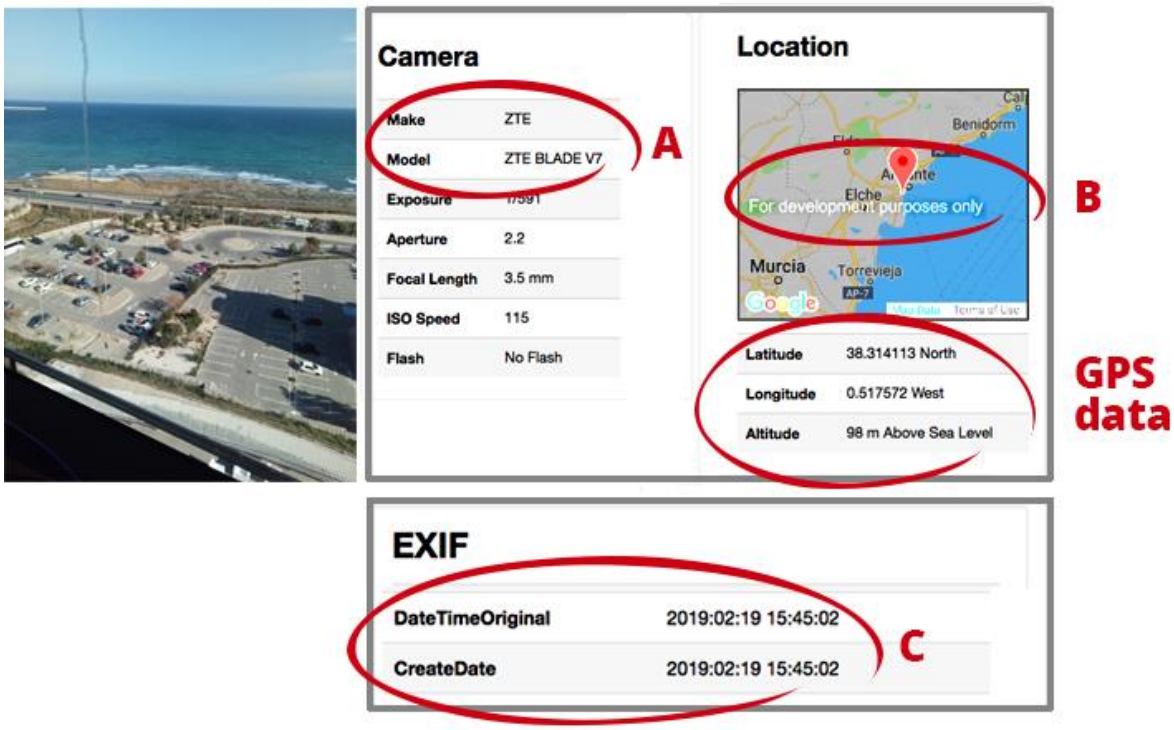

Esempio 12

Raccomandazioni:

- *Quando i metadati vengono presentati come prove, si raccomanda di fornire informazioni che illustrino il modo in cui sono stati ottenuti, il tipo di dati estratti e la fonte dalla quale sono stati ricavati.*

2.4.4 Indirizzi URL e collegamenti ipertestuali

Gli indirizzi URL o i collegamenti ipertestuali di per sé non possono essere considerati elementi di prova sufficienti a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello. Essi dovrebbero essere integrati da ulteriori elementi di prova.

Poiché le informazioni accessibili tramite un indirizzo URL o un collegamento ipertestuale potrebbero essere modificate o rimosse. Inoltre, potrebbe essere difficile individuare le informazioni pertinenti (il disegno o modello, la data di divulgazione, ecc.).

Raccomandazioni:

- *Quando viene presentato un indirizzo URL o un collegamento ipertestuale occorre fornire anche una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti ivi contenute.*

2.4.5 Dichiarazioni scritte

In linea di principio, le dichiarazioni scritte, giurate o asseverate, come ad esempio gli affidavit, non sono *di per sé* sufficienti a dimostrare un evento di divulgazione o, in alternativa, che un disegno o modello non sia stato divulgato al pubblico.

Il fatto che siano effettuate da un soggetto terzo indipendente potrebbe aumentarne il valore probatorio ([21]), ma solo a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di prova a dimostrazione della divulgazione ([22]).

Raccomandazioni:

- *Le informazioni contenute nelle dichiarazioni scritte, giurate o asseverate, dovrebbero essere suffragate da elementi di prova supplementari, quali stampe o schermate contenenti le informazioni relative alla divulgazione (ad esempio, disegno o modello, data di divulgazione, ecc.).*

2.5 Eccezioni alla disponibilità del disegno o modello

Una volta dimostrato l'evento di divulgazione, ossia quando il disegno o modello è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, il disegno o modello si considera divulgato al pubblico ai sensi dell'articolo 6, della direttiva sui disegni e modelli.

La disposizione di cui sopra prevede tuttavia le seguenti eccezioni in cui il disegno o modello non si considera divulgato al pubblico:

- quando gli eventi di divulgazione non potevano essere ragionevolmente conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti all'interno dell'Unione europea;

- quando il disegno o modello è stato divulgato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza;

- se il disegno o modello è stato divulgato al pubblico dall'autore, dal suo avente causa o da un terzo in conseguenza di informazioni fornite o azioni intraprese dall'autore o dal suo avente causa nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione contestata o la sua data di priorità;

- se il disegno o modello è stato reso pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore.

Tenuto conto del carattere globale di Internet, in linea di massima i contenuti online sono disponibili in tutto il mondo.

Solo in determinate circostanze tali contenuti non sarebbero considerati ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione europea. Ciò può verificarsi in caso di alcune restrizioni, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità o la reperibilità delle informazioni su Internet. Tuttavia, al fine di confutare la presunzione di divulgazione,

([21]) 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40; 11/12/2014, T-498/13, NAMMU / NANU, EU:T:2014:1065, § 38.
([22]) 18/11/2015, T-813/14, Cases for Portable computers, EU:T:2015:868, § 29.

tale eccezione deve essere dimostrata presentando i rispettivi elementi di prova ([23]).

Nell'analizzare se gli eventi di divulgazione di un disegno o modello non sarebbero potuti diventare ragionevolmente conosciuti nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione europea, occorre esaminare se sia il caso sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a tali ambienti per conoscere lo stato dell'arte anteriore ([24]).

Tali elementi di fatto possono, a titolo di esempio, vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato ([25]).

Quando lo stesso disegno o modello è pubblicato in più fonti (ad esempio, lo stesso disegno o modello divulgato sul sito web di una società (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 13), su un account di social media (cfr. l'indicazione «B» nell'esempio 12) e su blog o altri siti web analoghi (cfr. l'indicazione «C» nell'esempio 12), la parte che contesta la divulgazione dovrebbe confutare tale presunzione in relazione a tutti gli eventi di divulgazione mostrati.

Esempio 13

([23]) 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 54.
([24]) 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 56.
([25]) 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 29.

I seguenti aspetti potrebbero essere pertinenti nel valutare se un evento di divulgazione di un disegno o modello non sia diventato ragionevolmente conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, agli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea:

- Password e pagamenti
- Lingua e dominio di primo livello
- Reperibilità
- Geoblocco
- Riservatezza

2.5.1 Password e pagamenti

In linea generale, né la limitazione dell'accesso a una ristretta cerchia di persone mediante protezione con password, né la richiesta di un pagamento per l'accesso impedirebbe che un disegno o modello divulgato su una pagina web, una app o una piattaforma per la condivisione di file, costituisca stato dell'arte anteriore. Tuttavia, il fatto che un tale evento di divulgazione di un disegno o modello non sia diventato ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione europea potrebbe dipendere dalle specifiche circostanze di un caso particolare.

D'altro canto, l'accesso limitato a talune banche dati interne (ad esempio, quelle utilizzate esclusivamente dai dipendenti della società) potrebbe impedire che un evento di divulgazione di un disegno o modello diventi ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione europea.

2.5.2 Lingue e nomi di dominio di primo livello

Sebbene, in linea di massima, le lingue non influiscano sulla percezione dei disegni e modelli, esse potrebbero compromettere la possibilità di trovarli su Internet. Nel valutare la divulgazione, pertanto, occorre stabilire se, nel corso della normale attività commerciale degli ambienti specializzati in questione, si prevede la ricerca di informazioni nella rispettiva lingua. A seconda del settore interessato, può essere abituale o meno per gli ambienti specializzati che operano nell'Unione europea consultare le banche dati in lingue non UE.

D'altra parte, la tecnologia di ricerca di immagini ha raggiunto un livello di sofisticazione tecnica che consente di trovare un disegno o modello anche se pubblicato su un sito web in una lingua non comunemente parlata nell'Unione europea.

Per quanto riguarda i domini di primo livello, in linea di massima non inciderebbero sulla possibilità di trovare disegni o modelli su Internet. Essi potrebbero tuttavia indicare se gli ambienti specializzati interessati abbiano più probabilità di accedere a un determinato sito web. Ad esempio, se un dominio di primo livello fosse quello dello Stato membro, sarebbe più probabile che gli ambienti specializzati operanti nell'Unione europea siano potuti venire a conoscenza di una divulgazione realizzata su tale pagina web.

2.5.3 Reperibilità

Nel giudicare se un evento di divulgazione di un disegno o modello su Internet non sia diventato

ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti all'interno dell'Unione, può essere necessario valutare se fosse effettivamente possibile per gli ambienti specializzati trovare lo stato dell'arte anteriore su Internet.

A tale proposito, occorre innanzitutto esaminare se un determinato sito web fosse tecnicamente accessibile ([26]). Inoltre, nel valutare se si sarebbero potute trovare le informazioni pertinenti su Internet si dovrebbe tenere conto anche delle usanze o dei comportamenti specifici nella normale attività commerciale degli ambienti specializzati del settore interessato.

Va poi osservato che nei siti degli indici dei motori di ricerca confluiscono tutti i contenuti di libero accesso. Tale indicizzazione serve a fornire risultati pertinenti nel momento in cui si effettua una ricerca su Internet. Quando un motore di ricerca indicizza un'immagine è quindi più probabile che gli ambienti interessati la trovino. Tuttavia, quando un sito web è specificamente configurato per negare o limitare l'accesso ai web crawler, non è possibile acquisirne i contenuti (cfr. il punto2.3.1 che precede).

2.5.4 Geoblocchi

I geoblocchi possono essere un altro fattore che potrebbe incidere sull'accessibilità delle informazioni contenute in Internet da parte degli ambienti specializzati che operano nell'Unione europea.

Nell'esame del contenuto dei siti web, i geoblocchi sono comunemente associati alla limitazione dell'accesso ai contenuti multimediali premium su Internet, come ad esempio i film e le serie TV, principalmente per ragioni di diritti d'autore e di licenza ([27]). Tuttavia, potrebbero essere utilizzati, ad esempio, anche per bloccare il traffico maligno, applicare una discriminazione dei prezzi basata sul punto di accesso e, in alcuni paesi, anche la censura su Internet.

2.5.5 Riservatezza

Secondo l'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui disegni o modelli, un disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato divulgato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. Pertanto, le situazioni in cui il disegno o modello è stato divulgato sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza non costituiranno divulgazione.

L'efficacia della rivendicazione di riservatezza potrebbe tuttavia dipendere da circostanze particolari. Nel caso dei messaggi di posta elettronica, ad esempio, il contenuto, i destinatari e la finalità degli stessi potrebbero influire sulla veridicità di tale rivendicazione. Pertanto, quando un messaggio di posta elettronica relativo a nuovi articoli in vendita contiene una rivendicazione di riservatezza e viene inviato a un gran numero di destinatari, compresi i distributori all'ingrosso, può non essere necessariamente considerato riservato.

Raccomandazioni:

- *Si potrebbe esaminare il traffico dei siti web nel valutare se gli ambienti specializzati avrebbero potuto*

([26]) 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 61.
([27]) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno

accedere al loro contenuto. Esistono varie possibilità per misurare il traffico di un sito web; ad esempio, le pagine visitate (page view), le pagine trovate (page hit) e una sessione, che può essere quantificata anche utilizzando le analisi dei dati web o strumenti analoghi.

- *Nel valutare la disponibilità del disegno o modello su Internet, si raccomanda di tener conto dei sistemi di etichettatura (tagging), degli hashtag e dei link tra i termini della ricerca e delle immagini del disegno o modello in diverse piattaforme Internet.*

- *Per quanto riguarda le piattaforme dei social media, nel valutare la disponibilità del disegno o modello possono essere presi in considerazione anche gli indicatori di «popolarità», ad esempio il numero di persone raggiunte, le visualizzazioni, i clic per il post, le reazioni, i commenti, le condivisioni, i follower e i «mi piace» (cfr. l'indicazione «A» nell'esempio 14 che segue).*

Esempio 14

ALLEGATO: GLOSSARIO DEI TERMINI

Termini	Definizione
Accessibilità	La possibilità di accedere a un sito web o ad altri contenuti Internet.
App (applicazione)	Un programma o gruppo di programmi ideati per l'utente finale. Tra questi si annoverano i programmi delle banche dati, i lettori multimediali, gli elaboratori di testi, i browser web, i fogli elettronici e altre applicazioni. Essi sono progettati per svolgere funzioni, compiti o attività coordinati.
Blog	Un sito web contenente riflessioni personali online, commenti, spesso collegamenti ipertestuali, video e fotografie fornite dall'autore.
Cache (web)	Una tecnologia dell'informazione per la memorizzazione temporanea (caching) di documenti web, quali pagine HTML e immagini, al fine di ridurre il ritardo del server.
Banca dati online	Una raccolta di informazioni o dati immessi su Internet e organizzati per la ricerca e il recupero rapidi da parte di un computer.
Disegno o modello	Per «disegno o modello» s'intende l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Autore di un disegno o modello	Una persona che crea il progetto di un prodotto.
Piattaforme di e-commerce (commercio elettronico)	Piattaforme Internet che facilitano le transazioni online di prodotti e servizi attraverso il trasferimento di informazioni e di fondi via Internet.
E-mail (posta elettronica)	Il sistema che i dispositivi elettronici utilizzano per lo scambio di messaggi («posta») su Internet.
Validazione temporale elettronica	Dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento (articolo 3, paragrafo 33, del regolamento eIDAS). Alcuni dei servizi di validazione temporale si basano sulla tecnologia blockchain.
Dati Exif (formato di file di immagine intercambiabile)	Uno standard che specifica i formati di file immagine ed audio con l'aggiunta di etichette, utilizzato da fotocamere digitali (compresi gli smartphone), scanner e altri sistemi che trattano file immagine ed audio registrati da fotocamere digitali.
File hosting (archiviazione di file)	Un servizio di condivisione di file che archivia i file in una piattaforma dalla quale gli utenti possono successivamente scaricarli. Non avviene alcun trasferimento diretto fra i computer degli utenti.
Condivisione di file	La pratica di condividere o di offrire accesso a informazioni o risorse digitali quali documenti, contenuti multimediali (audio/video), grafici, programmi informatici, immagini ed e-book.

Strumenti di informatica forense	Strumenti che aiutano gli inquirenti a ottenere elementi di prova da computer e a individuare, preservare e recuperare informazioni pertinenti, indagando sulle stesse, in linea con le norme forensi digitali.
Geoblocchi	Una forma di sicurezza utilizzata nei server di posta elettronica, nei server web o in qualsiasi altro server Internet per limitare l'accesso ai contenuti in base alla posizione geografica dell'utente. La posizione dell'utente è determinata verificando il suo indirizzo IP (paese) o la gamma di indirizzi considerati indesiderabili o ostili.
Collegamento ipertestuale	Un riferimento a informazioni che l'utente può consultare direttamente cliccando, sfiorando o passando il mouse sopra al collegamento ipertestuale. Un collegamento ipertestuale può essere un intero documento o un link a un elemento specifico all'interno di un documento.
Codici INID 43 e 45	Acronimo per «Numeri convenuti a livello internazionale per l'identificazione dei dati (bibliografici)», come standardizzato dalle norme dell'OMPI ST.9 (per brevetti e modelli di utilità), ST.60 (per i marchi) e ST.80 (per i disegni e modelli). I codici INID sono utilizzati dagli uffici di PI in tutto il mondo per indicare specifiche voci bibliografiche relative ai frontespizi di brevetti, domande di brevetto o pubblicazioni di disegni o modelli.
Internet	Un sistema globale di reti informatiche interconnesse che copre tutti i tipi di reti, indipendentemente dalla loro accessibilità (di libero accesso o chiuse), dalla zona coperta (reti geografiche (WAN), reti locali (LAN), ecc.), dai tipi di connessione (con o senza fili), dai dispositivi collegati (computer, smartphone, console di gioco, ecc.), dalla proprietà (pubblica o privata) e dalla finalità (istruzione, impresa, ecc.).
Metadati	I dati utilizzati per descrivere il contenuto di un determinato elemento (ad esempio, fotografie, immagini, video o e-book).
Versione (mobile) di una app	Un tipo di software applicativo progettato per funzionare su un dispositivo mobile, come uno smartphone o un tablet, che spesso ha lo scopo di fornire agli utenti servizi analoghi a quelli cui hanno accesso sui PC.
Media online	Le tecnologie di comunicazione online utilizzate per presentare o scambiare informazioni.
Pagina trovata (page hit)	Un'unica richiesta di file nel registro di accesso di un server web. Una richiesta di una pagina HTML con tre immagini grafiche si tradurrà in quattro hit nel registro: uno per il file di testo HTML e uno per ciascuno dei file delle immagini grafiche.
Pagina visitata (page view)	Una visita a una pagina su un determinato sito web. Se il visitatore ricarica una pagina, questa operazione conta come un'ulteriore visualizzazione della pagina. Se l'utente accede a una pagina diversa e poi torna alla pagina iniziale, anche questo conta come una nuova visualizzazione della pagina.
Password	Una sequenza di caratteri (segreti) che un utente deve

	digitare per ottenere l'accesso a un computer, a un file o a un programma bloccato o protetto elettronicamente, ecc.
Pagamento	Un servizio che automatizza un'operazione di pagamento tra un acquirente e un commerciante. Nella maggior parte dei casi, un servizio prestato da terzi elabora, verifica e accetta o rifiuta le operazioni tramite carta di credito per conto del commerciante attraverso connessioni Internet sicure.
P2P (Peer to peer) (Paritario/paritetico)	Un metodo di condivisione di file nel quale i computer possono inviarsi informazioni direttamente fra loro, senza passare attraverso un server centralizzato.
Piattaforma Internet	Un gruppo di tecnologie utilizzate per sviluppare altri processi, applicazioni o tecnologie. Nel personal computer si tratta dell'hardware (computer) e del software (sistema operativo) di base su cui vengono eseguite le applicazioni.
Data della stampa	Data fornita dal computer quando il contenuto di un sito web viene «stampato» (in formato cartaceo o in formato PDF). Tale data figura nella parte superiore o nella parte inferiore della pagina o delle pagine pertinenti.
Stampa	Una copia cartacea, o in formato PDF, di informazioni a partire da un computer o da un dispositivo analogo, prodotta da una stampante.
Validazione temporale elettronica qualificata	Una validazione temporale elettronica che rispetta i requisiti stabiliti all'articolo 42 del regolamento eIDAS e che, in particolare: a) collega la data e l'ora ai dati, in modo tale da eliminare ragionevolmente la possibilità che questi siano modificati senza che ciò venga rilevato; b) si basa su una fonte d'informazione temporanea collegata al tempo universale coordinato (un sistema di orologi atomici unificato e gestito a livello internazionale, legato al tempo medio di Greenwich).
Fornitore di validazione temporale qualificata (prestatori di servizi fiduciari qualificati – QTSP)	Un prestatore di servizi fiduciari che fornisce e conserva certificati digitali oltre a creare e convalidare firme elettroniche. A un prestatore di servizi fiduciari è stato concesso lo status di sorvegliante ed è richiesto nell'UE e in Svizzera per regolamentare le procedure di firma elettronica.
Protocollo di esclusione robot	Uno standard utilizzato dai siti web per comunicare con i web crawler e con altri robot per il web. Il protocollo di esclusione robot comunica al web robot quali aree di un sito web non dovrebbero essere trattate o scannerizzate.
Schermata	Immagine digitale creata acquisendo parte delle informazioni – o tutte le informazioni – visualizzate su uno schermo digitale (ad esempio, schermo di computer, televisore o dispositivo mobile) in un determinato momento.
Reperibilità	La possibilità di trovare un sito web digitando termini di ricerca in un motore di ricerca o attraverso altri mezzi.

Motori di ricerca	Programmi informatici che cercano informazioni contenenti una o più particolari parole chiave su Internet.
Sessione	Un lasso di tempo non specificato entro il quale un utente è collegato a un determinato sito web, in modo continuo o a intermittenza. La connessione intermittente è inclusa nella definizione di sessione, al fine di escludere la possibilità di attacchi multipli e intenzionali e di riconnessioni concepite per gonfiare il numero di visualizzazioni su un sito.
Social media	Applicazioni, programmi e siti web su computer o dispositivi mobili che consentono alle persone di comunicare e condividere informazioni su Internet, come ad esempio blog e siti web di reti sociali.
Validazione temporale	Una sequenza di caratteri o informazioni codificate che identificano quando si è verificato un certo evento, solitamente la data e l'ora.
Dominio di primo livello (TLD)	L'ultimo segmento di un nome di dominio o la parte che segue immediatamente dopo il punto. Esiste un numero limitato di suffissi predefiniti che rappresentano un dominio di primo livello. Tra gli esempi di domini di primo livello figurano: .com – imprese commerciali .gov – enti pubblici .edu – istituti d'istruzione
URL (localizzatore uniforme di risorse)	Un riferimento specifico a una risorsa web reperibile sul World Wide Web. Generalmente gli URL si utilizzano per rimandare a pagine web (http), trasferimenti di file (FTP), messaggi di posta elettronica (mailto), accessi a banche dati (JDBC) e altre applicazioni.
Vlog	Abbreviazione di «video blog», è un blog – o weblog – che include videoclip. Può essere interamente composto da video o può includere sia video sia commenti scritti.
Wayback Machine	Un archivio digitale che acquisisce, gestisce e ricerca contenuti digitali sul World Wide Web e su Internet.
Archiviazione web (servizi)	Il processo di raccolta di porzioni del World Wide Web per garantire che le informazioni siano conservate in un archivio per ricercatori, storici e per il pubblico futuri.
Web crawler	Un bot Internet che naviga sistematicamente nel World Wide Web, generalmente per indicizzare i siti web.
Sito web	Una raccolta di pagine web accessibili e interconnesse che condividono un unico nome di dominio.
Traffico di un sito web	La quantità di dati inviati e ricevuti dai visitatori di un sito web.

BIBLIOGRAFIA DELLA GIURISPRUDENZA

- ***Sissel (Tapis de sol)*** [21/06/2018] Tribunale, T-227/16
  (Punto 2.5.2 Lingua e dominio di primo livello)

- ***Footwear*** [14/03/2018] Tribunale, T-651/16
  (Punto 2.1 Concetti principali, nota a pie' di pagina 4)
  (Punto 2.5 Eccezioni alla disponibilità del disegno o modello, note a pie' di pagina 22, 23)
  (Punto 2.5.3 Reperibilità, nota a pie' di pagina 25)

- **Étui pour téléphone portable** [27/02/2018] Tribunale, T-166/15
  (Punto 2.2.3 Messaggi di posta elettronica, nota a pie' di pagina 8)
  (Punto 2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet, nota a pie' di pagina 16)
  (Punto 2.4.1 Stampe e schermate, nota a pie' di pagina 19)

- ***Cases for Portable Computer*** [18/11/2015] Tribunale, T-813/14
  (Punto 2.4.5 Dichiarazioni per iscritto, nota a pie' di pagina 21)

- ***NAMMU / NANU*** [11/12/2014] Tribunale, T-498/13
  (Punto 2.4.5 Dichiarazioni per iscritto, nota a pie' di pagina 20)

- ***Phials*** [09/03/2012] Tribunale, T-450/08
  (Punto 2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet, note a pie' di pagina 13 e 14)
  (Punto 2.4.5 Dichiarazioni per iscritto, nota a pie' di pagina 20)

- ***UMBRELLAS*** [21/05/2015] Tribunale, T-22/13 e T-23/13
  (Punto 2.1 Concetti principali, paragrafo (ii), nota a pie' di pagina 6)
  (Punto 2.5 Eccezioni alla disponibilità del disegno o modello, nota a pie' di pagina 24)

- **Gartenmöbel** [13/02/2014], Corte di giustizia dell'Unione europea, C-479/12
  (Punto 2.1 Concetti principali, paragrafo (i), nota a pie' di pagina 5)

- ***Ornamentación*** [16/12/2010], Tribunale, T-513/09
  (Punto 2.2.1.2 Banche dati online, nota a pie' di pagina 7)

- ***Doors (parts of)*** [15/10/2015], Tribunale, T-251/14
  (Punto 2.2.1.2 Banche dati online, nota a pie' di pagina 7)

- ***Shower drains*** [21/09/2017], Corte di giustizia dell'Unione europea, C-361/15 P e C-405/15 P
  (Punto 2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet, nota a pie' di pagina 15)
  (Punto 2.4.1 Stampe e schermate, nota a pie' di pagina 18)

- ***Karen Millen Fashions*** [19/06/2014], Corte di giustizia dell'Unione europea, C-345/13
  (Punto 2.4 Mezzi per presentare le prove ottenute da Internet, nota a pie' di pagina 15)

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.